GESETZESTECHNISCHE RICHTLINIEN (GTR)

DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)

DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF
Chanzlia federala ChF

DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)

Indice

Capitolo 1 Nuova legge o revisione totale di una legge 5

Sezione 1 Revisione parziale o revisione totale ... 5

Sezione 2 Titolo ... 5

Titolo completo ... 5
Titolo abbreviato ... 6
Abbreviazione ... 7
Data ... 8

Sezione 3 Ingresso ... 8

Sezione 4 Parte introduttiva ... 12

Regole generali ... 12
Disposizioni definitorie specifiche ... 12
Introduzione parentetica di designazioni ... 13
Equivalenze terminologiche ... 14

Sezione 5 Parte principale ... 16

Articolazione formale e struttura ... 16
Unità di partizione - sinossi ... 16
Unità di partizione superiori all'articolo (sezione, capitolo, titolo, parte) ... 16
Partizione e struttura degli articoli ... 17
Regole generali ... 17
Titolo ... 17
Titoli marginali ... 18
Capoversi ... 18
Enumerazioni (lettere, numeri, trattini) ... 18
Periodi ... 20
Rimandi ... 21
Regole generali ... 21
Rimandi intratestuali ... 22
Rimandi ad altri atti pubblicati nella RU e nella RS ... 23
Regole generali ... 23
Eccezioni ... 24
Eccezione 1: atti normativi citati senza data ... 24
Eccezione 2: rimando mediante l'abbreviazione o il titolo abbreviato non ufficiale ... 24
Eccezione 3: rimando a un atto normativo citato nell'ingresso ... 25
Eccezione 4: ripetuta citazione di un atto normativo nel medesimo articolo o allegato ... 25
Eccezione 5: indicazione del riferimento al FF ... 25
Nessun rimando ad atti normativi di livello inferiore ... 26
Rimando globale a un settore legislativo ... 26
Rimandi a testi non pubblicati nella RU e nella RS ... 26
Citazione del testo e indicazione della fonte ... 26
Formulazioni per i rimandi a normative tecniche e norme similari ... 28
Regole particolari per i rimandi al diritto dell'UE ... 28
Introduzione ... 29
Forma dei rimandi ... 29
Titolo degli atti normativi dell'UE ... 29
Articolato e nota a piè di pagina ... 29
Caso normale: l'atto dell'UE è citato con il titolo numerico ... 29

© 2023 Cancelleria federale

Eccezione: citazione dell'atto dell'UE con il titolo completo ... 31
Come procedere quando l'atto dell'UE è citato più volte in un atto normativo? ... 32
Principio ... 32
Eccezione 1: citazione dell'atto dell'UE con il titolo breve ufficiale o con un titolo breve non ufficiale ... 32
Eccezione 2: atti dell'UE il cui titolo è introdotto nell'ingresso ... 33
Come procedere quando nel medesimo articolo si rimanda più volte a un atto dell'UE? ... 34
Rimando agli Accordi di associazione a Schengen o a Dublino in una legge ... 34
Osservazioni preliminari ... 34
Nell'ingresso ... 35
In un articolo ... 35
Modalità di citazione dell'insieme degli Accordi di associazione a Schengen o a Dublino ... 36
Regole applicabili ... 36
Titolo e ordine di citazione dei singoli Accordi ... 36
Modalità di citazione dell'accordo principale degli Accordi di associazione a Schengen o a Dublino ... 36
Struttura dell'allegato ... 36
Accordi di associazione alla normativa di Schengen ... 36
Accordi di associazione alla normativa di Dublino ... 37
Accordi di associazione a Schengen e Accordi di associazione a Dublino ... 37
L'evoluzione del diritto dell'UE e il rimando statico ... 38
Sezione 1: Menzione soltanto dell'atto di base ... 39
Sezione 2: Menzione dell'ultima modifica determinante per la Svizzera ... 39
Sezione 3: Menzione di tutte le modifiche determinanti per la Svizzera ... 40
Sezione 4: Rimando alla versione dell'atto dell'UE stabilita in un trattato internazionale ... 41
Come procedere con le rettifiche degli atti normativi dell'UE ... 42
Considerazioni completive sulla struttura dei rimandi ... 42
Informazioni circa la reperibilità dei testi ... 43
Designazione delle unità amministrative ... 43
Le unità amministrative vanno designate con la loro denominazione ufficiale ... 43
Unità amministrative di livello inferiore all'ufficio ... 44
Utilizzazione delle abbreviazioni ... 44
Sezione 6 Disposizioni finali ... 44
Unità di partizione e loro ordine di successione ... 44
Abrogazione e modifica di altri atti normativi (aspetti generali) ... 45
Abrogazione di altri atti normativi ... 46
Modifica di altri atti normativi ... 47
Disposizioni transitorie ... 48
Disposizioni di coordinamento ... 48
Esecuzione ... 48
Clausola di referendum ... 49
Entrata in vigore ... 50
Regole generali ... 50
Entrata in vigore retroattiva ... 50
Entrata in vigore a una determinata ora; pubblicazione urgente ... 51
– messa in vigore delegata al Consiglio federale ... 51
– entrata in vigore da parte del Parlamento ... 52
Messa in vigore di leggi federali urgenti ... 52
Entrata in vigore differenziata ... 53
– messa in vigore da parte del Parlamento ... 53
– messa in vigore delegata del tutto o in parte al Consiglio federaleal ... 54
Ordinanze sull'entrata in vigore parziale di una legge (caso particolare di entrata in vigore differenziata) ... 54
– Titolo ... 54
– Contenuto e struttura ... 55

© 2023 Cancelleria federale

– Designazione univoca delle disposizioni che entrano in vigore ... 55
Entrata in vigore subordinata all'entrata in vigore di altri atti ... 56
Limitazione nel tempo ... **57**
Sezione 7 Allegati ... **57**
Regole generali ... **57**
Articolazione e struttura formale degli allegati ... **58**

Indice 61

© 2023 Cancelleria federale

1 Capitolo 1 Nuova legge o revisione totale di una legge

Modello Word CPU :

2 Un atto normativo è in linea di massima costituito delle seguenti parti: titolo, ingresso e disposizioni normative (corpo del testo). Il corpo del testo comprende di regola una parte introduttiva, una parte principale e le disposizioni finali. L'atto può inoltre essere completato da uno o più allegati.

Cfr. Guida di legislazione, n. marg. 601–633 e 168.

1.1 Sezione 1 Revisione parziale o revisione totale

276 È applicabile la regola empirica seguente: si procede a una *revisione totale* (adozione di una nuova versione dell'atto con abrogazione della precedente) se la modifica concerne *più della metà* degli articoli dell'atto in questione.

Per decidere se la revisione debba rivestire la forma di una revisione totale o parziale occorre eventualmente tener conto anche di altri *criteri*; quelli elencati qui di seguito possono far propendere:

– per una *revisione totale*:

- l'atto è breve ed è sovente soggetto a modifiche;
- sono necessari adeguamenti formali (ad es. terminologia, partizione);
- la modifica si integra male nell'articolazione dell'atto e occorrerebbe disporre una nuova partizione;

– per una *revisione parziale*:

- l'atto è piuttosto lungo;
- a medio termine subirà comunque una revisione totale;
- in merito all'atto esiste una ricca dottrina o giurisprudenza, per cui è opportuno mantenere immutata la numerazione delle disposizioni citate o commentate.

1.2 Sezione 2 Titolo

1.2.1 Titolo completo

3 Il titolo descrive l'oggetto della normativa in modo da escludere qualsiasi confusione con altri atti normativi. Tuttavia, per non appesantirne la citazione, deve essere per quanto possibile breve: non occorre pertanto riprodurvi la globalità della materia disciplinata. Il titolo deve inoltre designare la forma dell'atto come pure, in alcuni casi specifici, l'autorità che lo emana.

4 Nel titolo degli atti normativi più importanti (legge federale, decreto federale, ordinanza del Consiglio federale) non si indica l'autorità che emana l'atto. I titoli di questi atti hanno il tenore seguente:

1. Legge federale:

© 2023 Cancelleria federale

«Legge federale su …» / «Legge federale concernente …»

2. Decreto federale:
«Decreto federale su …» / «Decreto federale concernente …» /
«Decreto federale che approva …» / ecc.

3. Ordinanza del Consiglio federale:
«Ordinanza su …» / «Ordinanza concernente …».

8 Designazioni diverse da «legge» o «ordinanza» sono ammesse per il titolo di atti contenenti norme di diritto soltanto se prescritte espressamente da un atto normativo di rango superiore (cfr. ad es. art. 15 cpv. 1 lett. a della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, RU *2006* 1205, e il relativo regolamento, RU *2006* 5635) oppure se d'uso invalso (ad es. procedura penale militare, RS *322.1*, oppure Codice di procedura civile, RS *272*).

9 Occorre per quanto possibile perseguire un parallelismo tra i titoli nelle lingue ufficiali. Sin dal momento della formulazione del titolo nella lingua della prima versione va pertanto tenuto conto delle altre lingue ufficiali.

157 Le leggi federali e le ordinanze dell'Assemblea federale sono di norma designate come tali (cfr. n. marg. 3–9).

158 In talune leggi federali adottate prima dell'entrata in vigore della Costituzione federale del 18 aprile 1999 l'Assemblea federale è ancora autorizzata a emanare decreti federali di obbligatorietà generale non sottostanti a referendum (cfr. ad es. art. 28 della legge forestale del 4 ottobre 1991; RS *921.0*). Gli atti normativi emanati in virtù di tali disposizioni sono tuttavia ora designati «ordinanza dell'Assemblea federale». Siffatte norme di delega, ormai superate, vanno adeguate non appena si procede a una revisione delle leggi federali interessate.

159 Gli atti di rango legislativo emanati dall'Assemblea federale sono denominati «leggi federali» a prescindere dal fatto che siano di durata limitata o illimitata. La limitazione nel tempo non risulta dal titolo ma dalle disposizioni finali. In merito alla modifica dei decreti federali di obbligatorietà generale utilizzati in virtù della Costituzione federale del 29 maggio 1874 per le disposizioni di rango legislativo limitate nel tempo cfr. n. marg. 351–358.

160 Parimenti, il titolo di una legge federale non indica se questa è stata dichiarata urgente o no; la dichiarazione d'urgenza è contenuta nelle disposizioni finali.

1.2.2 Titolo abbreviato

10 Il titolo abbreviato serve a facilitare la citazione dell'atto normativo. Non tutti gli atti normativi ne necessitano uno. Di regola, sono corredati di un titolo abbreviato gli atti normativi citati con una certa frequenza per i quali la forma breve del titolo apporta effettivamente maggiore concisione. Il titolo abbreviato è posto tra parentesi immediatamente sotto il titolo principale. Se ha un titolo abbreviato, l'atto normativo è citato *sempre e soltanto* con questo titolo (cfr. n. marg. 105).

Esempio:

© 2023 Cancelleria federale

Legge federale
concernente il trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi
(Legge sul trasferimento del traffico merci, LTrasf)

del 19 dicembre 2008

➔ RU *2009* 5949

11 Anche nei titoli abbreviati occorre perseguire un parallelismo tra le formulazioni nelle diverse lingue ufficiali. La formazione di un titolo abbreviato mediante contrazione in un unico sostantivo composto (ad es. «Gewässerschutzgesetz») è tuttavia possibile solo in tedesco. Contrariamente a quanto prescritto per le abbreviazioni (cfr. n. marg. 14), non è necessario prevedere in ogni caso un titolo abbreviato in tutte e tre le lingue.

13 Qualora un titolo abbreviato ufficioso sia d'uso invalso è consigliabile, sempreché rispetti le esigenze illustrate nei n. marg. 10 e 11, introdurlo ufficialmente in occasione di una modifica dell'atto interessato (cfr. n. marg. 294).

1.2.3 Abbreviazione

14 Ai titoli di atti normativi destinati ad essere citati con particolare frequenza può essere aggiunta un'abbreviazione, a prescindere dal fatto che siano o meno corredati di un titolo abbreviato. In tal caso, l'abbreviazione è aggiunta in tutte le lingue ufficiali. È posta tra parentesi immediatamente sotto il titolo principale, se del caso dopo il titolo abbreviato (preceduta da una virgola).

16 Per creare l'abbreviazione occorre utilizzare una combinazione di lettere che ricalchi le iniziali delle parole più significative del titolo principale o del titolo abbreviato; ogni lettera maiuscola abbrevia una parola intera (ad es. «CP» per «Codice penale»); dopo la maiuscola è possibile aggiungere una o più lettere minuscole tratte dalla parola cui ci si riferisce (ad es. «LAMal» per «legge federale sull'assicurazione malattie»). Tra le lettere non sono ammessi punti.

17 L'abbreviazione consta al massimo di cinque lettere.

19 L'uso di un'abbreviazione già esistente per un altro atto normativo non è lecito, neppure se utilizzata in un'altra lingua ufficiale. La medesima abbreviazione può per contro essere usata per lo stesso atto in più lingue ufficiali (ad es. l'abbreviazione «CPP» è utilizzata sia in italiano, per «Codice di procedura penale», sia in francese, per «code de procédure pénale»). L'abbreviazione di un atto normativo abrogato può essere attribuita a un altro atto normativo se, considerato il tempo trascorso dall'abrogazione, è escluso qualsiasi rischio di confusione. In caso di revisione totale di un atto normativo si può riutilizzare la medesima abbreviazione per il nuovo testo. Infine, a un atto normativo non può essere attribuita un'abbreviazione già utilizzata come abbreviazione ufficiale di un'unità amministrativa.

20 Al fine di verificare la disponibilità di un'abbreviazione per un atto normativo si consulterà con profitto la banca dati terminologica TERMDAT, che registra le abbreviazioni di tutti gli atti normativi vigenti e di atti abrogati (nonché, ad es., le abbreviazioni ufficiali delle unità amministrative).

© 2023 Cancelleria federale

1.2.4 Data

21* Ogni atto reca la data in cui è stato adottato. La data dell'atto normativo è sempre quella della sua adozione, non quella delle eventuali successive modifiche. Nel testo dell'atto di base pubblicato nella RU e nel testo consolidato pubblicato nella RS tale data è indicata sotto il titolo. Cfr. i casi particolari di cui ai n. marg. 190 e 215.

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.

1.3 Sezione 3 Ingresso

161 Per la struttura dell'ingresso delle leggi federali e delle ordinanze dell'Assemblea federale cfr. n. marg. 22–29.

Per la modifica dell'ingresso degli atti che citano ancora la Costituzione federale del 29 maggio 1874 cfr. n. marg. 350.

162 Esempi di ingresso:

– Legge federale fondata su un disegno del Consiglio federale

Legge federale
sulla promozione delle esportazioni

del 6 ottobre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 101 capoverso 1 della Costituzione federale[1];
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2000[2],
decreta:

1 RS **101**
2 FF **2000** 2101

➔ RU *2001* 1029

– Legge federale che fa seguito a un'iniziativa parlamentare o a un'iniziativa cantonale

Legge federale
concernente l'imposta sul valore aggiunto
(Legge sull'IVA, LIVA)

del 2 settembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 130 della Costituzione federale[1];
visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale

© 2023 Cancelleria federale

del 28 agosto 1996[2];
visto il parere del Consiglio federale del 15 gennaio 1997[3],
decreta:

[1] RS **101**
[2] FF **1996** V 581
[3] FF **1997** II 306

➔ *RU *2000* 1300

– Ordinanza dell'Assemblea federale fondata su un disegno del Consiglio federale

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall'uragano «Lothar»

del 24 marzo 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 28 della legge forestale del 4 ottobre 1991[1];
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 2000[2],
decreta:

[1] RS **921.0**
[2] FF **2000** 1133

➔ *RU *2000* 938

22 L'ingresso si compone dei seguenti elementi:

– la frase performativa (in corsivo), scissa in due parti di cui una apre e l'altra chiude l'ingresso; la prima parte menziona l'autorità che emana l'atto e la seconda l'azione da essa compiuta (ad es. «*Il Consiglio federale svizzero*» e «*ordina*», «*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera*» e «*decreta*»);
– il fondamento giuridico su cui poggia l'atto («visto/visti …»);
– se del caso, i trattati internazionali, le decisioni di organizzazioni internazionali o, raramente, gli atti di diritto svizzero (cfr. n. marg. 237) che l'atto è destinato a eseguire («in esecuzione di …»);
– per gli atti dell'Assemblea federale, i materiali legislativi seguenti: il messaggio del Consiglio federale o, in caso di iniziativa parlamentare o di iniziativa cantonale, il rapporto della commissione parlamentare competente e il parere del Consiglio federale («visto …»).

L'ingresso non è la sede deputata ad accogliere proclamazioni, né motivazioni o interpretazioni delle disposizioni materiali e neppure descrizioni dello scopo dell'atto.

Per le regole speciali applicabili all'ingresso degli atti modificatori cfr. n. marg. 286, 287 e 288.

Nelle leggi federali, nelle ordinanze dell'Assemblea federale e nei decreti federali va utilizzato il

© 2023 Cancelleria federale

verbo «decreta», nelle ordinanze del Consiglio federale, dei dipartimenti e degli uffici «ordina».

23 Quali fondamenti giuridici si indicano le disposizioni dell'atto normativo di livello superiore che legittimano l'emanazione di disposti a livello inferiore (disposizioni attributive di competenza). Le disposizioni materiali dell'atto sovraordinato che devono essere concretizzate non rientrano nei fondamenti giuridici.

Visto quanto precede, nell'ingresso degli atti normativi della Confederazione non si riportano le disposizioni costituzionali seguenti: art. 7–34 Cost. (diritti fondamentali), art. 41 Cost. (obiettivi sociali) e art. 164 Cost. (che definisce quali sono le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge).

24 Gli articoli 122 (competenza a legiferare in materia di diritto civile) e 123 Cost. (competenza a legiferare in materia di diritto penale) sono citati soltanto se rivestono particolare importanza per l'atto in questione; non vanno quindi citati se questo contiene mere disposizioni di diritto penale accessorio o singole disposizioni di diritto civile.

25 Quanto alle competenze della Confederazione desumibili dall'esistenza e natura dello Stato federale ma non menzionate esplicitamente nel testo costituzionale (competenze federali inerenti), quale loro fondamento costituzionale è di regola citato l'articolo 173 capoverso 2 Cost. Ciò vale segnatamente per l'istituzione di autorità federali e per la definizione di compiti, competenze e procedure di tali autorità. Di per sé, l'articolo 173 capoverso 2 Cost. non concerne la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni, bensì quella tra gli organi della Confederazione; in questo contesto è tuttavia utilizzato a titolo sussidiario.

26 Le singole disposizioni sono citate in ordine numerico crescente. Se eccezionalmente si citano più atti normativi quali fondamenti giuridici, di regola questi sono menzionati in ordine numerico crescente in base al loro numero RS.

27 La citazione delle pertinenti disposizioni è quanto più possibile precisa: ad esempio se non è determinante l'intero articolo si rinvia esclusivamente al capoverso in questione.

28 Se l'atto normativo sovraordinato non contiene specifiche disposizioni attributive di competenza, si cita solo l'atto in quanto tale (ad es., nel caso di un'ordinanza del Consiglio federale: «vista la legge federale del…»). Si può ricorrere a questa soluzione anche nei casi in cui le disposizioni attributive di competenza sono molto numerose. Qualora un atto normativo dell'*Assemblea federale* poggi invece su numerose norme attributive di competenza previste dalla *Costituzione federale*, è sufficiente menzionare quelle principali; nel messaggio, il fondamento giuridico va tuttavia spiegato in modo circostanziato (cfr. la Guida per la redazione dei messaggi del Consiglio federale).

29 Esempi concernenti i n. marg. 22–28:

Legge federale
sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso
(Legge sulle derrate alimentari, LDerr)

Disegno

del …

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 97 capoverso 1, 105 e 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione federale[1];
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 2011[2],

decreta:

1 RS **101**
2 FF **2011** 5017

➔ FF *2011* 5103

Legge federale sulla Commissione per la prevenzione della tortura

del 20 marzo 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale[1];
in esecuzione del Protocollo facoltativo del 18 dicembre 2002[2] alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 2006[3],

decreta:

1 RS **101**
2 RS **0.105.1**; RU **2009** 5449
3 FF **2007** 259

➔ RU *2009* 5445

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

del 14 novembre 2012

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 59 capoverso 6 e 111 capoverso 6 della legge federale del 16 dicembre 2005[1] sugli stranieri (LStr);
visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 1998[2] sull'asilo;
in esecuzione dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 1951[3] sullo statuto dei rifugiati;
in esecuzione dell'articolo 28 della Convenzione del 28 settembre 1954[4] sullo statuto degli apolidi,

ordina:

© 2023 Cancelleria federale

1 RS **142.20**
2 RS **142.31**
3 RS **0.142.30**
4 RS **0.142.40**

➔ RU *2012* 6049

Ordinanza
sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche
(Ordinanza sulle lingue, OLing)

del 4 giugno 2010

Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 5 ottobre 2007[1] sulle lingue (LLing),
ordina:

1 RS **441.1**

➔ RU *2010* 2653

1.4 Sezione 4 Parte introduttiva

1.4.1 Regole generali

30 Nella parte introduttiva di un atto normativo (spesso intitolata «Disposizioni generali») figurano tra l'altro le disposizioni concernenti:

– lo scopo e l'oggetto dell'atto;
– il campo d'applicazione personale, materiale e territoriale;
– il rapporto con altri atti del diritto interno (cfr. ad es.: RU *2006* 2319, art. 4) e con il diritto internazionale (cfr. ad es.: RU *2007* 5437, art. 2 cpv. 2 e 3);
– la definizione di termini impiegati in tutto l'atto (definizioni legali).

1.4.2 Disposizioni definitorie specifiche

31 In linea di massima gli atti normativi vanno redatti attenendosi all'uso comune e corrente della lingua. Di conseguenza va per quanto possibile evitato l'uso di termini che richiedono una definizione. Se ciononostante occorre definire termini impiegati nell'atto, le definizioni sono di regola inserite in un articolo (o una sezione) posto all'inizio del testo – dopo le disposizioni sull'oggetto e sul campo d'applicazione – e recante la rubrica (o il titolo) «Definizioni». Per le disposizioni definitorie non esiste un'unica formula tipo.

© 2023 Cancelleria federale

Esempio:

> **Art. 2** Definizioni
>
> Nella presente legge s'intende per:
>
> a. *programma*: una serie di trasmissioni offerte in continuità a determinati orari, trasmesse mediante tecniche di telecomunicazione e destinate al pubblico in generale;
>
> b. *trasmissione:* una parte di programma che costituisce un'entità a sé stante dal profilo della forma e del contenuto;
>
> c. *trasmissione redazionale*: ogni trasmissione che non sia pubblicità;
>
> d. *emittente:* la persona fisica o giuridica responsabile dell'allestimento di trasmissioni o della composizione di un programma a partire da trasmissioni;
>
> …

➔ RU *2007* 737

32 L'*ordine* delle definizioni segue la logica dei contenuti. Si definiscono dunque dapprima i termini principali e in seguito quelli che vi si riferiscono. Se vi sono molti termini da definire privi di un reciproco nesso logico, la sequenza ricalca la loro occorrenza nel disposto. Il novero in ordine alfabetico non è ammesso poiché crea discordanza tra le diverse versioni linguistiche dell'atto. Le definizioni devono essere distinte mediante lettere o numeri per permetterne la citazione precisa.

Se occupano più di una pagina, le definizioni sono poste in un allegato (cfr. n. marg. 65).

33 Qualora una definizione sia necessaria soltanto in un determinato punto dell'atto normativo, essa può essere inserita direttamente in tale punto.

Esempio:

> **Art. 16** Merci del traffico turistico
>
> [1] Per le merci del traffico turistico, il Consiglio federale può decretare la franchigia doganale totale o parziale oppure stabilire aliquote forfetarie concernenti più tributi o diverse merci.
>
> [2] Sono merci del traffico turistico quelle che il viaggiatore porta seco attraversando il confine doganale senza che esse siano destinate al commercio.

➔ RU *2007* 1411

1.4.3 Introduzione parentetica di designazioni

34 È anche possibile *introdurre tra parentesi*, alla prima occorrenza, designazioni abbreviate, in particolare l'*abbreviazione* di un'unità amministrativa (ad es. «DFGP» per «Dipartimento federale di giustizia e polizia»), l'*abbreviazione* di un atto normativo (ad es. «LMSI» per «legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna») oppure la *forma abbreviata* di un'espressione di una certa lunghezza (ad es. «imposta sugli oli minerali» per «imposta di consumo riscossa dalla Confederazione sui carburanti» [RU *2011* 3467, art. 1 lett. a]). Cfr. anche n. marg. 154 e 155.

Esempio:

> **Art. 1** Campo d'applicazione
>
> [1] La presente ordinanza disciplina la riscossione delle tasse da parte dell'Ufficio federale

© 2023 Cancelleria federale

dell'agricoltura (UFAG), comprese le sue stazioni federali di ricerca, per prestazioni e decisioni nell'ambito della legge federale del 29 aprile 1998[2] sull'agricoltura e delle relative disposizioni d'esecuzione, nonché per prestazioni di carattere statistico di cui alla legge del 9 ottobre 1992[3] sulla statistica federale che l'UFAG fornisce.

[2] Essa disciplina altresì la riscossione di tasse da parte di organi d'esecuzione a cui l'UFAG ha affidato compiti d'esecuzione.

[2] RS **910.1**
[3] RS **431.01**

➔ *RU *2010* 2315

35 Siffatte designazioni abbreviate possono essere utili anche quando il termine o l'espressione in questione ricorre soltanto due o tre volte nell'atto normativo; viceversa può essere opportuno rinunciare a introdurre una designazione abbreviata sebbene il termine o l'espressione ricorra più volte, in particolare se le occorrenze sono situate in punti molto distanti del testo.

36 La designazione abbreviata va introdotta alla prima occorrenza del termine o dell'espressione. Se il referente del termine o dell'espressione è disciplinato in una disposizione specifica che figura in un articolo successivo a quello in cui viene introdotta la designazione abbreviata, è possibile reintrodurre la designazione abbreviata.

Esempio:

Art. 3 Rapporto di valutazione

[1] Il Consiglio federale verifica periodicamente l'efficacia della presente legge. Esamina in particolare l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità:

…

b. dei compiti della Commissione delle poste (PostCom).

…

Sezione 4: Commissione delle poste

Art. 20 Organizzazione

[1] Il Consiglio federale nomina la Commissione delle poste (PostCom), composta da cinque a sette membri, e ne designa il presidente e il vicepresidente. ….

➔ *RU *2012* 4993

1.4.4 Equivalenze terminologiche

37 Se un atto normativo del diritto federale contiene numerosi rinvii a testi di altri ordinamenti, segnatamente a testi del diritto europeo, e l'oggetto della normativa risulta quindi disciplinato anche da disposizioni contenute in tali testi, può essere opportuno *indicare le equivalenze terminologiche* qualora la terminologia delle due normative non coincida.

38 L'elenco delle equivalenze è inserito nelle disposizioni definitorie. Se occupa più di una pagina, va posto in un allegato (cfr. ad es. RU *2010* 2229, art. 1*a* cpv. 2 e all. 15).

39 L'elenco delle equivalenze non è necessariamente identico nelle tre lingue ufficiali. Per

© 2023 Cancelleria federale

mantenere il parallelismo delle tre versioni linguistiche, in ogni versione vanno indicate le equivalenze per tutte le lingue interessate.

40* Se l'elenco delle equivalenze è inserito nell'articolato, la formula che lo introduce è la seguente:

Le espressioni qui appresso del regolamento / della direttiva … hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti:

Esempio:

[2] Le espressioni qui appresso del regolamento (CE) n. 1107/2009[11] hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti:

	Unione europea	Svizzera
a.	Espressioni in tedesco:	
	Zulassung	*Bewilligung*
b.	Espressioni in francese:	
	mise sur le marché	*mise en circulation*
	produit phytopharmaceutique	*produit phytosanitaire*
c.	Espressioni in italiano:	
	bidoni e fusti	*contenitori*

[11] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, versione della GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

➔ *RU *2010* 2331, art. 3

Se l'elenco figura in un allegato, la formula è la seguente:

Le equivalenze terminologiche tra il regolamento / la direttiva … e la presente ordinanza figurano nell'allegato /nell'allegato … .

L'allegato si presenta come segue:

Allegato …
(art. …)

Equivalenze terminologiche

Le espressioni qui appresso del regolamento (CE) n. …[1] hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti:

	Unione europea	Svizzera
a.	Espressioni in tedesco:	
	…	
b.	Espressioni in francese:	
	…	

© 2023 Cancelleria federale

c. Espressioni in italiano:

...

---

1 …

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 mar. 2017.

1.5 Sezione 5 Parte principale

41 La partizione della parte principale, la sequenza delle singole disposizioni e la loro formulazione sono stabilite per ogni materia a seconda delle circostanze particolari e delle specifiche esigenze legislative. Cfr. Guida di legislazione, n. marg. 601–633 e 168.

1.5.1 Articolazione formale e struttura

1.5.1.1 Unità di partizione - sinossi

70

Parte	
Titolo	**Titolo secondo: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie**
Capitolo	**Capitolo 4: Fornitori di prestazioni**
Sezione	**Sezione 4: Tariffe e prezzi**
Articolo	**Art. 52** Analisi e medicamenti, mezzi e apparecchi
Capoverso	1 Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6:
Lettera	a. il Dipartimento emana:
Numero	1. un elenco delle analisi con tariffa,
Trattino	– …

71 I vecchi atti normativi, segnatamente i grandi codici, presentano talvolta una struttura parzialmente diversa. Per esempio, nel CC e nel CP si utilizza un'ulteriore unità di partizione denominata «libro», sovraordinata ai livelli qui indicati e comprendente più parti o titoli. In caso di revisione parziale, simili differenze possono essere mantenute.

È inoltre opportuno segnalare che nel testo italiano di taluni vecchi atti normativi – compresi i codici sopraccitati – i capitoli (in rari casi le sezioni) sono denominati «capi». Salvo revisione totale dell'atto, questa denominazione va naturalmente rispettata.

1.5.1.2 Unità di partizione superiori all'articolo (sezione, capitolo, titolo, parte)

72 Regola empirica: gli atti normativi che contengono fino a *dodici* articoli *non necessitano di una partizione*; se contengono *tra i 13 e i 30* articoli la parte dispositiva è suddivisa con *un livello di partizione* (in sezioni).

© 2023 Cancelleria federale

73 È introdotta sempre soltanto l'unità di partizione superiore necessaria (ad es. il capitolo soltanto se almeno un capitolo conta più sezioni).

74 Le unità di partizione immediatamente superiori all'articolo (sezione, capitolo) sono numerate con cifre arabe, mentre quelle più generali (titolo, parte, libro) sono numerate con numerazione ordinale scritta per esteso in lettere. In entrambi i casi la numerazione è seguita dai due punti. Le unità di partizione sono provviste di titolo.

Queste regole differiscono parzialmente nelle tre lingue ufficiali.

75 Talvolta è necessario stabilire un nesso tra articoli consecutivi senza che sia giustificato introdurre un livello di partizione supplementare: in questi casi si può scindere la rubrica (o il titolo marginale) degli articoli interessati in due elementi distinti e ripetere di volta in volta nel primo elemento il termine o l'espressione che identifica il tema comune, come illustrato nell'esempio seguente:

Art. 8	Autorità in materia di concorrenza: organizzazione
…	
Art. 9	Autorità in materia di concorrenza: compiti
…	

76 Gli atti normativi di una certa mole o importanza possono essere corredati, nel disegno (o progetto), nella versione pubblicata nella RS e nella pubblicazione sotto forma di estratto, di un *indice analitico* e di un *indice*.

– *Indice analitico*: l'allestimento e l'aggiornamento nelle nuove edizioni o in seguito a modifiche dell'atto normativo spettano all'Ufficio responsabile.
– *Indice*: l'allestimento e l'aggiornamento nelle nuove edizioni o in seguito a modifiche dell'atto normativo spettano al CPU.

1.5.1.3 Partizione e struttura degli articoli

1.5.1.3.1 Regole generali

77 L'*articolo* è l'unità di partizione fondamentale dell'atto normativo. Può essere ulteriormente suddiviso in *capoversi, lettere, numeri e trattini* (cfr. n. marg. 70 e 83).

78 Gli articoli sono numerati progressivamente con cifre arabe. Se l'atto consta di un solo articolo, questo è designato «Articolo unico».

1.5.1.3.2 Titolo

79 A fianco del suo numero l'articolo reca una rubrica. Se l'atto normativo conta meno di cinque articoli si può rinunciare alle rubriche.

80 Se un'unità di partizione (ad es. una sezione) conta un solo articolo, quest'ultimo non reca alcuna rubrica.

© 2023 Cancelleria federale

Esempio:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

a. *dati amministrati:* dati personali che sono registrati e regolarmente utilizzati, analizzati o volontariamente eliminati nell'ambito dell'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione;

…

Sezione 2: Diritto d'accesso, conservazione e distruzione

Art. 2 Diritto d'accesso

…

Art. 3 Conservazione sicura

…

➔ RU *2012* 947

1.5.1.3.3 Titoli marginali

81 I *titoli marginali* – invece delle rubriche – sono utilizzati soltanto nei codici che già li contengono (ad es. CC, CO, CP). In occasione della revisione di altri atti normativi che comportano marginali, si procede (segnatamente in caso di revisioni parziali consistenti) alla trasformazione dei titoli marginali in rubriche: se questi ultimi non sono numerati né provvisti di lettere, basta un'indicazione generale del tipo «*In tutta la legge / l'ordinanza / … i titoli marginali sono trasformati in rubriche*» (cfr. n. marg. 327); se sono invece numerati o provvisti di lettere, occorre ridefinire interamente la struttura dell'atto. Per la modifica delle rubriche degli articoli e dei titoli delle altre unità di partizione cfr. n. marg. 322 e 325.

1.5.1.3.4 Capoversi

82 Il corpo dell'articolo è suddiviso in *capoversi*, numerati con cifre arabe poste in apice.

1.5.1.3.5 Enumerazioni (lettere, numeri, trattini)

83 Qualora occorra *suddividere ulteriormente* un capoverso, si ricorre alle seguenti sottopartizioni precedute da una frase introduttiva (cfr. n. marg. 70):

– prima sottopartizione: lettere (a., b., c., … i., j., k., …);
– seconda sottopartizione: numeri (1., 2., 3., …);
– terza sottopartizione: trattini.

© 2023 Cancelleria federale

84 Per l'*interpunzione* all'interno di *enumerazioni* sono applicabili i seguenti principi:

La *frase introduttiva* si chiude con due punti.

Gli *elementi delle enumerazioni* sono distinti l'uno dall'altro come segue:

– le lettere con il punto e virgola;
– i numeri con la virgola;
– i trattini senza interpunzione.

85 I principi di cui al n. marg. 84 si applicano anche quando da un punto di vista sintattico gli elementi coordinati formano *frasi compiute.*

In tal caso alla versione tedesca degli atti normativi si applicano invece regole diverse.

86 Un'enumerazione può essere cumulativa o alternativa; non sono ammesse forme miste. Se possibile, il carattere cumulativo o alternativo di un'enumerazione dovrebbe risultare dalla frase introduttiva o dagli elementi dell'enumerazione. In coda al penultimo elemento si può introdurre rispettivamente «e» oppure «o» – preceduto dal segno d'interpunzione previsto per l'unità di partizione in questione – qualora il contesto dia adito a dubbi in merito. Per esprimere il carattere cumulativo o alternativo di un'enumerazione non occorre necessariamente ricorrere alla medesima soluzione nelle tre lingue ufficiali.

Ad esempio, una formula del tipo «… se sono adempiute le condizioni seguenti» indica di norma che l'enumerazione che la segue è cumulativa, mentre una formula del tipo «… nei casi seguenti» indica che l'enumerazione è alternativa.

87 Esempio concernente i n. marg. 83, 84, 85 und 86:

> [2] L'assicurato ha diritto a:
>
> a. 400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;
>
> b. 520 indennità giornaliere al massimo se ha compiuto 55 anni e può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 18 mesi;
>
> c. 520 indennità giornaliere al massimo se:
>
> 1. riceve una rendita di invalidità dell'assicurazione invalidità o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ovvero se ha chiesto di ricevere una tale rendita e la sua richiesta non sembra priva di possibilità di successo, e
>
> 2. può comprovare un periodo di contribuzione di almento 18 mesi.

➔ RU *2003* 1728, art. 27

88 Nelle enumerazioni i cui elementi *non formano frasi compiute* occorre evitare di interrompere l'enumerazione aggiungendo al singolo elemento una frase sintatticamente autonoma; se è tuttavia indispensabile aggiungere una frase a un elemento, questa è preceduta da un punto e virgola e chiusa dall'interpunzione prevista per il livello di enumerazione in questione.

Esempio:

> [3] Entro 20 giorni dalla ricezione della dichiarazione d'appello, le altre parti possono per scritto:
>
> a. chiedere che non si entri nel merito; la relativa istanza dev'essere motivata;
>
> …

© 2023 Cancelleria federale

➔ RU *2010* 1881, art. 400

Parimenti, negli elementi di enumerazioni composti *di più frasi compiute* queste sono separate le une dalle altre mediante un punto e virgola.

Esempio:

> [3] In tale ambito si attiene ai principi seguenti:
>
> …
>
> c. i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale;
>
> …

➔ RU *1999* 2556, art. 113

89 Di norma, nelle tabelle non si usano segni di interpunzione.

90 Dopo l'enumerazione (lettere, numeri, trattini) la frase introduttiva non prosegue né possono esservi collegate direttamente altre disposizioni. Se del caso, queste ultime sono inserite in altri capoversi.

91 Nel diritto penale accessorio e (da alcuni anni) nel CP le *disposizioni penali* che correlano più fattispecie alla medesima conseguenza giuridica sono strutturate con lettere minuscole – poi, se del caso, con numeri – per facilitarne la citazione (contrariamente alla prassi precedente che prevedeva una partizione in numeri e commi privi di segno distintivo). In questi casi la comminatoria di pena (pena detentiva, pena pecuniaria, multa) precede di norma la descrizione delle fattispecie.

Esempio:

> **Art. 86*a*** Infrazioni contro prescrizioni inerenti alla costruzione e all'esercizio
>
> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
>
> a. esegue o fa eseguire un progetto di costruzione senza l'approvazione dei piani necessaria secondo l'articolo 18 o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni risultanti dalla procedura di approvazione dei piani;
>
> b. mette o fa mettere in servizio un impianto senza disporre dell'autorizzazione d'esercizio necessaria secondo l'articolo 18*w* o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni dell'autorizzazione d'esercizio;
>
> …

➔ *RU *2009* 5597

1.5.1.3.6 Periodi

92 Il *numero dei periodi dev'essere uguale* in tutte le lingue ufficiali, affinché le citazioni e i rimandi corrispondano nelle tre versioni linguistiche. È considerata periodo ogni frase che si conclude con un punto fermo; le frasi che si concludono ad esempio con un punto e virgola o con i due punti non sono considerate periodi.

Se per motivi sintattici o stilistici in una delle lingue è necessaria una suddivisione diversa del

© 2023 Cancelleria federale

periodo, lo stesso può ad esempio essere diviso mediante un punto e virgola o una virgola senza che ciò debba avvenire nelle altre versioni linguistiche.

Esempio (si noti il punto e virgola nella versione tedesca):

> **Art. 3** Kantone
>
> Die Kantone sind souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist; sie üben alle Rechte aus, die nicht dem Bund übertragen sind.

> **Art. 3** Cantons
>
> Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.

> **Art. 3** Federalismo
>
> I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.

➔ RU *1999* 2556

1.5.2 Rimandi

1.5.2.1 Regole generali

96 Per quanto concerne la questione dei rimandi in genere, e in particolare la distinzione tra rimando statico e rimando dinamico e i tipi di rimando ammessi, cfr. Guida di legislazione, n. marg. 739–761.

97 I rimandi devono in linea di massima essere il più possibile precisi: va quindi usata ad esempio la formula «secondo gli articoli 37–41» *e non* «secondo gli articoli 37 e segg.»; se il rimando concerne l'intera unità di partizione (ad es. l'intera sezione) si usa la formula seguente: «secondo le disposizioni della sezione 4 (art. 37–41)».

98* Ai rimandi si applicano inoltre le regole seguenti**:

- le unità di partizione cui si rimanda sono *sempre scritte per esteso*, salvo in alcune sedi paratestuali (segnatamente: parentesi, note, tabelle, immagini), in cui sono riportate in forma abbreviata.

  Esempi:

  - «… le specifiche tecniche secondo l'articolo 23 capoverso 4 lettere c–e si applicano se …»,
  - *ma*: «… si applicano le specifiche tecniche in materia di caratterizzazione (art. 23 cpv. 4 lett. c–e)»;
- tra le singole unità di partizione all'interno del medesimo rimando *non si mette la virgola* (quindi *non*: «art. 23, cpv. 4, lett. c–e»);
- le unità di partizione numerate sono citate seguendo *la grafia esatta* con cui figurano nell'atto cui si rimanda, ad esempio: «titolo dodicesimo^{ter}», «capo quarto», «capitolo 3», «sezione 1*b*», «articolo 54*a*», «capoversi 2 e 2bis», «lettera j»;

© 2023 Cancelleria federale

– le unità di partizione prive di numerazione sono citate specificandone la posizione con un numero ordinale scritto in lettere, ad esempio: «capoverso 2 secondo periodo», «capoverso 2 lettera c numero 3 terzo trattino»;

– si rimanda sempre alla disposizione esatta, partendo di norma dall'unità di partizione di rango più elevato, ad esempio: «allegato 2 numero 4.8» (quindi *non* «numero 4.8 dell'allegato 2»);

– se si rimanda al diritto estero, in particolare al diritto dell'UE, o al diritto internazionale, la denominazione delle unità di partizioni deve attenersi alla terminologia utilizzata nel relativo atto normativo oppure seguire la denominazione usuale all'interno dell'organizzazione o nel settore in questione (per gli atti dell'UE, cfr. il n. 2.7 del Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali***). Per il resto, i rimandi seguono le regole indicate qui sopra, in particolare per quel che concerne l'uso delle abbreviazioni per le unità di partizione e delle virgole.

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.
** Queste regole differiscono in parte nelle tre lingue ufficiali.
*** https://publications.europa.eu/code

99 I rimandi destinati unicamente a migliorare la comprensibilità o la leggibilità del testo possono essere *inseriti tra parentesi (*«rimandi parentetici»*)*, ad esempio per rinviare alla definizione di un termine figurante altrove.

Esempio:

> [1] Sono imprescrittibili:
>
> a. il genocidio (art. 264);
>
> b. i crimini contro l'umanità (art. 264*a* cpv. 1 e 2);
>
> …

➔ RU *2010* 4963, art. 101

1.5.2.2 Rimandi intratestuali

100 Quando in un atto normativo si rimanda ad altre disposizioni del medesimo atto, si omette la menzione dell'atto (ossia non si precisa «… della presente legge», «… della presente ordinanza»). Se all'interno di un'unità di partizione (sezione, articolo, capoverso, lettera, ecc.) si rimanda a un'altra disposizione della medesima unità, quest'ultima non è menzionata (ossia non si precisa «… del presente articolo», «… del presente capoverso», ecc.).

Esempi:

> … si applicano gli articoli 15–18 …
>
> … è retta dalle disposizioni di cui alla sezione 5 …
>
> … le persone di cui al capoverso 1 …

Eccezione: nei casi in cui all'interno del medesimo articolo si cita anche un altro atto normativo, può essere opportuno precisare «della presente legge» o «della presente ordinanza».

101 Qualora tuttavia ci si riferisca all'atto normativo nella sua integrità, il rimando è esplicito e si

© 2023 Cancelleria federale

precisa dunque: «la presente legge», «la presente ordinanza». Si scrive ad esempio: «Salvo disposizione contraria della presente legge, …» oppure «La presente ordinanza si applica a …».

1.5.2.3 Rimandi ad altri atti pubblicati nella RU e nella RS

102 Per quanto concerne i rimandi agli Accordi di associazione a Schengen/Dublino cfr. n. marg. 367 e segg.

1.5.2.3.1 Regole generali

103 Quando in un atto normativo si rimanda a un altro atto normativo oppure a singole disposizioni di un altro atto normativo (rimandi intertestuali), l'atto cui si rinvia è citato indicandone il titolo, la data e gli estremi nella RS, conformemente agli esempi seguenti.

Esempio di rimando a un'ordinanza del Consiglio federale:

> [2] Le indennità della Confederazione per i provvedimenti previsti negli articoli 4, 8, 10 e 11 sono rette dagli articoli 18 e 19 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991[4] sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN).
>
> [4] RS **451.1**

➔ RU *2010* 283, art. 14

Esempio di rimando a un'ordinanza dipartimentale:

> [3] La costruzione di aeromobili, dei loro motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti è disciplinata dall'ordinanza del DATEC del 5 febbraio 1988[7] concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA).
>
> [7] RS **748.127.5**

➔ RU *2008* 3629, art. 4

Esempio di rimando a un trattato internazionale:

> **Art. 3** Definizioni
>
> Ai fini della presente ordinanza s'intende per:
>
> …
>
> e. *valore in dogana:* il valore determinato conformemente all'Accordo del 15 aprile 1994[7] relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
>
> …
>
> [7] RS **0.632.20**, all. 1A.9

➔ RU *2011* 1415

104 Il richiamo di nota è inserito alla *fine della data* dell'atto normativo. Se il titolo dell'atto include l'indicazione dell'autorità che l'ha emanato oppure se si tratta di un atto citato senza data

© 2023 Cancelleria federale

(cfr. n. marg. 106) il richiamo di nota è posto conformemente agli esempi seguenti:

> … secondo l'articolo 5 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003[1] sulla Commissione di redazione.
>
> … secondo l'articolo 2 primo comma della Convenzione del 12 giugno 1981[2] tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente due rettifiche del confine al valico dei Mulini e Pedrinate.
>
> … di cui all'articolo 204 del Codice di procedura penale (CPP)[3].
>
> … conformemente all'articolo 212 capoverso 2 lettera a CPP[4].
>
> [1] RS **171.105**
> [2] RS **0.132.454.25**
> [3] RS **312.0**
> [4] RS **312.0**

Alla versione francese si applica una regola diversa.

105 Se l'atto normativo al quale si rinvia dispone di un titolo abbreviato, si cita *sempre e soltanto* quest'ultimo.

Esempio:

> … si applicano le disposizioni della legge del 13 dicembre 2002[1] sul Parlamento.
>
> [1] RS **171.10**

1.5.2.3.2 Eccezioni

106 I seguenti atti normativi sono citati senza specificare la data, con i titoli indicati qui di seguito:

RS **101**	Costituzione federale	(Cost.)
RS **210**	Codice civile	(CC)
RS **220**	Codice delle obbligazioni	(CO)
RS **272**	Codice di procedura civile	(CPC)
RS **311.0**	Codice penale	(CP)
RS **312.0**	Codice di procedura penale	(CPP)

L'utilizzazione delle abbreviazioni è retta dal n. marg. 107.

1.5.2.3.2.2 Eccezione 2: rimando mediante l'abbreviazione o il titolo abbreviato non ufficiale

107 Se un atto normativo è citato più volte, alla prima occorrenza si può introdurre tra parentesi la sua abbreviazione ufficiale, attenendosi alle regole di cui ai n. marg. 35 e 36. In caso di rimandi a trattati internazionali si può anche introdurre – sempre mediante parentesi – un titolo abbreviato non ufficiale ma d'uso invalso. A ogni successiva occorrenza l'atto normativo in questione è citato soltanto con rispettivamente l'abbreviazione o il titolo abbreviato non ufficiale, indicando il riferimento alla RS ma senza specificare la data.

© 2023 Cancelleria federale

Attenzione: quando si rimanda ad atti normativi del diritto svizzero è ammesso soltanto l'uso dei titoli abbreviati ufficiali; non occorre introdurli mediante parentesi (cfr. n. marg. 105).

1.5.2.3.2.3 Eccezione 3: rimando a un atto normativo citato nell'ingresso

108 Se l'atto è citato nell'*ingresso*, nelle ulteriori occorrenze lo si cita senza il riferimento alla RS.

1.5.2.3.2.4 Eccezione 4: ripetuta citazione di un atto normativo nel medesimo articolo o allegato

109 In caso di ripetuta citazione di un atto normativo *nel medesimo articolo,* il riferimento alla RS e la data sono indicati soltanto alla prima occorrenza. La stessa regola può essere applicata in caso di ripetuta citazione all'interno del medesimo allegato. Gli allegati che contengono le modifiche di altri atti normativi non seguono questa regola bensì quella dei n. marg. 307 e 314.

1.5.2.3.2.5 Eccezione 5: indicazione del riferimento al FF

110 Se si cita un atto normativo non ancora in vigore, oltre al riferimento alla RS si indica anche quello alla RU. Qualora un atto normativo sottostante a referendum non sia ancora pubblicato nella RU, si indica il riferimento al testo pubblicato nel FF con termine di referendum.

Esempi concernenti i n. marg. 107–110:

Art. 7 Indennità dei membri del Consiglio d'istituto

Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dell'indennità corrisposta ai membri del Consiglio d'istituto. L'articolo 6*a* della legge del 24 marzo 2000[4] sul personale federale (LPers) è applicabile.

…

Art. 12 Diritto del personale

[1] La direzione e il rimanente personale sottostanno alla LPers [6].

[2] L'Istituto è un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LPers.

[4] RS **172.220.1**
[6] RS **172.220.1**

➔ RU *2011* 6515

Il Consiglio federale svizzero,

visti …;
in esecuzione della Convenzione del 28 maggio 1999[2] per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montreal),

ordina:

…

Art. 1 Campo d'applicazione

[1] Sempre che non si applichi la Convenzione di Montreal, la presente ordinanza si applica a ogni trasporto interno o internazionale di persone, bagagli o merci …

© 2023 Cancelleria federale

[2] RS **0.748.411**

➔ *RU *2005* 4243

1.5.2.4 Nessun rimando ad atti normativi di livello inferiore

111 Negli atti normativi di livello superiore non si può rinviare espressamente ad atti normativi emanati da autorità legislative inferiori. Ad esempio, in una legge federale non si può rimandare a un'ordinanza del Consiglio federale, e in quest'ultima non si può rimandare a un'ordinanza dipartimentale. Se ciononostante occorre rimandare a disposizioni di atti normativi di rango inferiore, ci si avvale di un rinvio indiretto, segnatamente del rinvio a una norma di delega già prevista altrove nell'atto sovraordinato (ad es. «… le condizioni stabilite dal DFGP in virtù dell'articolo …»). Qualora s'intenda invece effettivamente delegare competenze normative, va predisposta un'apposita norma di delega, che dev'essere formulata di conseguenza (ad es. «L'UFSP stabilisce le condizioni per …»).

1.5.2.5 Rimando globale a un settore legislativo

112 Con l'espressione «la legge federale del … su …» si rimanda unicamente alla legge in questione.

Con l'espressione «la legislazione federale su …» si comprendono invece, oltre alla legge in questione, anche le relative ordinanze: in tali casi è possibile indicare in nota i riferimenti alla RS degli atti interessati.

1.5.2.6 Rimandi a testi non pubblicati nella RU e nella RS

113 Per quanto concerne i rimandi al diritto dell'UE cfr. n. marg. 124–151.

114 Nel caso di testi non pubblicati nella RU e nella RS, ma pubblicati nel FF, si rimanda a tale pubblicazione.

1.5.2.7 Citazione del testo e indicazione della fonte

115 Quando in un atto normativo si rimanda a documenti che non sono oggetto di pubblicazione ufficiale né da parte della Confederazione (RU/RS o FF) né da parte dell'UE (GU), quali decisioni di organizzazioni internazionali o norme tecniche emanate da organizzazioni di normazione private, occorre indicarne nel modo più completo possibile il titolo, la data, la versione considerata, l'autore e la fonte.

Le norme tecniche sono citate come segue: numero di riferimento della norma (preceduto dall'abbreviazione dei cataloghi di norme interessati), anno di pubblicazione (purché il rimando possa essere statico) e titolo della norma. Per sapere se una norma internazionale (ISO, IEC, ETSI) è stata integrata nel catalogo svizzero delle norme (SN) occorre consultare l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV).

Esempio: «SN EN ISO/IEC 17025, 2005, Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura».

116 La fonte del testo va menzionata indicando se possibile tutte le informazioni previste nell'articolo 14 capoverso 3 OPubb, ossia, nell'ordine:

© 2023 Cancelleria federale

– l'indirizzo Internet dove il testo può essere consultato;

– l'indirizzo esatto dove il testo può essere ottenuto (indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica o indirizzo Internet);

– il servizio dove il testo può essere consultato gratuitamente.

117 Si indica prioritariamente l'indirizzo di autorità o altri enti con sede in Svizzera. La denominazione del servizio interessato è indicata per esteso (e non soltanto con un'abbreviazione o un indirizzo Internet). È inoltre ammesso riportare un indirizzo di posta elettronica stabile e non personale (ad es. *info@xxx.admin.ch*); non vanno invece indicati numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica personali od orari d'apertura. Occorre infine precisare se la consultazione (in Internet) o l'ordinazione della pubblicazione è gratuita.

118 Per quanto concerne gli indirizzi Internet, di norma si indica l'indirizzo della pagina principale, seguito dal percorso di link tramite il quale si raggiunge la pagina in questione (ad es: *www.xxx.admin.ch* > *X* > *Y* > *Z*). Nel caso di pagine Internet di unità esterne alla Confederazione dotate di siti Internet la cui struttura subisce frequenti modifiche, si indica soltanto l'indirizzo della pagina principale (ad es.: *www.xxx.com*).

119 Per la formulazione sono utilizzati gli elementi di testo esposti qui di seguito:

– «… può essere consultato gratuitamente / a pagamento nel sito Internet dell'… *[denominazione completa del servizio]* all'indirizzo www … .»

  Esempio: «Il piano nazionale di attribuzione delle frequenze può essere consultato gratuitamente nel sito Internet dell'Ufficio federale delle comunicazioni all'indirizzo www.ufcom.admin.ch > Temi > Frequenze & Antenne > Piano nazionale di attribuzione delle frequenze.»

– «… può essere ottenuto gratuitamente / a pagamento presso … [*denominazione completa del servizio e indirizzo postale, Internet o di posta elettronica*].»

  Esempio: «Il piano nazionale di attribuzione delle frequenze può essere ottenuto a pagamento presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, Casella postale 332, 2501 Bienne.»

– «… può essere consultato gratuitamente presso … [*denominazione completa del servizio e ubicazione della sede*].»

  Esempio: «Il piano nazionale di attribuzione delle frequenze può essere consultato gratuitamente presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, Rue de l'Avenir 44, 2501 Bienne.»

Se possibile, tali elementi vanno combinati in un'unica frase, nell'ordine indicato qui sopra.

120* Se si rimanda a norme tecniche che possono essere consultate od ottenute presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), nella relativa nota a piè di pagina si ricorre alla formula seguente (cfr. lettera della SNV del 27 marzo 2013, FF *2013* 2608.):

«Le norme possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.»

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 16 nov. 2017.

121 In caso di ripetuta citazione di un testo nel *medesimo articolo* la fonte è indicata soltanto alla prima occorrenza; parimenti, all'interno di *un allegato* si può rinunciare a ripetere la fonte a ogni ulteriore occorrenza. Negli altri casi di ripetuta citazione, in nota occorre indicare ogni

© 2023 Cancelleria federale

volta la fonte per esteso oppure rimandare alla nota della prima occorrenza (ad es. con la formula «Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 2 lett. c.»).

1.5.2.8 Formulazioni per i rimandi a normative tecniche e norme similari

122 Sono invalse le formulazioni seguenti:

> **Art. 4** Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
>
> [1] Il Consiglio federale stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
>
> [2] A tal fine tiene conto del diritto internazionale in materia.
>
> **Art. 5** Conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
>
> [1] Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 1995[3] sugli ostacoli tecnici al commercio.
>
> [2] Si presume che un prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 6 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
>
> [3] Chiunque immette in commercio un prodotto che non corrisponde alle norme tecniche di cui all'articolo 6 deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
>
> [4] Se non è stato stabilito alcun requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute, si deve poter dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica.
>
> **Art. 6** Norme tecniche
>
> [1] D'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'Ufficio federale competente definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4.
>
> [2] Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale.
>
> [3] L'Ufficio federale pubblica nel Foglio federale le norme tecniche con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute.
>
> [4] Può incaricare organizzazioni svizzere di normazione indipendenti di elaborare le norme tecniche.
>
> [3] RS **946.51**

➔ RU *2010* 2573

123 Per altri esempi cfr.:

- art. 4 di RU *2006* 5753 in combinato disposto con art. 5, 9 e 11 cpv. 2 di RU *2007* 39; cfr. anche RU *2011* 1077 (in particolare art. 4 e all. 1);
- art. 4 e 5 di RU *2009* 6243 (cfr. FF *2011* 2330);
- art. 15 di RU *2003* 4487 in combinato disposto con art. 8 di RU *2003* 4515 e con art. 2 e 13 di RU *2006* 2309;
- art. 38 di RU *1995* 1469 (RS *817.0*) in combinato disposto con diverse norme di delega in RU *2005* 5451 e con RU *2005* 6487.

1.5.2.9 Regole particolari per i rimandi al diritto dell'UE

© 2023 Cancelleria federale

1.5.2.9.1 Introduzione

124* Le pagine Internet della Cancelleria federale forniscono informazioni sugli aspetti formali del recepimento del diritto dell'UE. Per informazioni di ordine generale, ad esempio sugli organi e sulle istituzioni dell'UE, si veda EUR-Lex, la piattaforma di accesso al diritto dell'UE.

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.

125 Ciascun atto normativo dell'UE è contrassegnato da un *numero* che si compone dell'anno, del numero progressivo e della sigla o acronimo che designa il trattato istitutivo, o la parte di tale trattato, in applicazione di cui l'atto normativo è stato adottato. La sigla è «UE», «CE» o «CEE» («CE» è stato utilizzato sino al 30 novembre 2009, «CEE» sino a ca. il 1993); talvolta ci si imbatte inoltre in altri acronimi, come ad esempio «GAI» (Giustizia e affari interni) per gli atti normativi adottati in virtù del titolo VI del Trattato sull'Unione europea, nella versione antecedente il Trattato di Lisbona. L'ordine dei tre elementi del numero può variare; se l'anno segue il numero progressivo, quest'ultimo è preceduto dalla specificazione «n.». Inoltre, sino al 31 dicembre 1998 l'anno era indicato soltanto con le due ultime cifre (ad es.: «93» per 1993); dal 1° gennaio 1999, l'anno è invece indicato con quattro cifre (ad es.: «2006»).

189 Per le regole particolari relative a Schengen/Dublino cfr. l'allegato 2 (cfr. n. marg. 367).

1.5.2.9.2 Forma dei rimandi

1.5.2.9.2.1 Titolo degli atti normativi dell'UE

126 Occorre riprodurre il titolo completo dell'atto dell'UE cui si rimanda, aggiungendo inoltre le indicazioni quali «(Rifusione)» o «(Versione codificata)», che sono parte integrante del titolo, nonché i titoli brevi ufficiali quali «… (regolamento sulla fornitura di servizi)». Va per contro omessa l'indicazione «Testo rilevante ai fini dello SEE», spesso figurante tra parentesi alla fine del titolo.

Esempio:

> Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione), *GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.*

1.5.2.9.2.2 Articolato e nota a piè di pagina

127 Nell'articolato, l'atto dell'UE cui si rimanda è di regola citato con il titolo numerico (tipologia dell'atto e numero). Tutti gli altri elementi (titolo completo dell'atto, riferimento alla Gazzetta ufficiale dell'UE [GU], eventuali atti modificatori) sono riportati nella nota a piè di pagina.

128 Per quanto concerne le direttive e i regolamenti, vale a dire gli atti normativi europei più frequenti, il titolo numerico dell'atto è riportato nell'articolato come segue:

direttive: tipologia dell'atto («direttiva», «direttiva di esecuzione», «direttiva delegata»); numero, composto di anno, numero progressivo e acronimo «UE», «CE» o «CEE».

© 2023 Cancelleria federale

Esempi:

– direttiva 2009/160/UE
– direttiva 2004/43/CE
– direttiva di esecuzione 2011/60/UE

regolamenti: tipologia dell'atto («regolamento», «regolamento di esecuzione», «regolamento delegato»); numero, composto di acronimo tra parentesi «(UE)», «(CE)» o «(CEE)», abbreviazione «n.», numero progressivo e anno.

Esempi:

– regolamento (UE) n. 1198/2009
– regolamento (CEE) n. 1408/71
– regolamento delegato (UE) n. 1062/2010

I rimandi mediante titolo numerico ad altri tipi di atti dell'UE – quali le decisioni o i documenti della Commissione europea – seguono le medesime regole; è determinante il titolo dell'atto pubblicato nella GU.

Esempi:

– decisione 2009/911/UE
– decisione n. 1639/2006/CE
– decisione 2009/371/GAI
– decisione di esecuzione 2012/461/UE
– raccomandazione C(2008) 2976 def.

In italiano, la denominazione degli atti dell'UE («direttiva», «regolamento», «decisione», ecc.) si scrive con la minuscola, indipendentemente dal fatto che l'atto sia citato con il titolo numerico o completo (si utilizza tuttavia la maiuscola nelle tabelle o nelle note a piè di pagina in cui ci si limita a riportare il titolo dell'atto normativo europeo). Come gli altri trattati internazionali, gli accordi o le convenzioni tra la Svizzera e l'Unione europea recano invece la maiuscola (ad es. l'Accordo tra la Svizzera e l'Unione europea …). Alle versioni tedesca e francese si applicano in parte altre regole.

129 Il titolo completo dell'atto e tutti gli altri elementi vanno menzionati nella nota a piè di pagina. Riguardo alla struttura delle note a piè di pagina cfr. n. marg. 147, 148 e 149.

Esempio:

> Sono considerate persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) le sostanze che soddisfano i criteri definiti nell'allegato XIII capitolo 1 del regolamento (CE) n. 1907/2006[33].
>
> [33] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 453/2010, GU L 133 del 31.5.2010, pag. 1.

➔ *RU *2010* 5223, art. 6*a* n. 1

© 2023 Cancelleria federale

130 L'atto dell'UE è citato con il titolo completo nelle tabelle e negli elenchi, segnatamente in un elenco di atti normativi europei allegato a un atto normativo svizzero. In via eccezionale, l'atto dell'UE può essere citato con il titolo completo nell'articolato se il titolo è breve e la norma contenente il rimando risulta chiara e di facile lettura nelle tre lingue.

131 Quando l'atto dell'UE è citato con il titolo completo, il titolo si presenta come segue:

direttive: tipologia dell'atto («direttiva», «direttiva di esecuzione», «direttiva delegata»); numero, composto di anno, numero progressivo e acronimo «UE», «CE» o «CEE»; istituzione che ha emanato l'atto; data di adozione; indicazione dell'oggetto.

Esempi:

– direttiva 2009/160/UE del/della …, del …, su …
– direttiva 2004/43/CE del/della …, del …, su …
– direttiva di esecuzione 2011/60/UE del/della …, del …, su …

regolamenti: tipologia dell'atto («regolamento», «regolamento di esecuzione», «regolamento delegato»); numero, composto di acronimo tra parentesi «(UE)», «(CE)» o «(CEE)», abbreviazione «n.», numero progressivo e anno; istituzione che ha emanato l'atto; data di adozione; indicazione dell'oggetto.

Esempi:

– regolamento (UE) n. 1198/2009 del/della …, del …, su …
– regolamento (CEE) n. 1408/71 del/della …, del …, su …
– regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 del/della …, del …, su …

Le regole di punteggiatura nei titoli degli atti normativi europei possono variare a seconda della lingua.
In particolare, nel testo italiano la data dell'atto è racchiusa tra virgole. A tal proposito cfr. n. 3.2 e 5.9 del Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali (a cura dell'Unione europea), consultabile all'indirizzo http://publications.europa.eu/code/it/it-000100.htm.

132 Oltre agli elementi di cui al n. marg. 131, sono indicati il riferimento alla GU e gli eventuali atti modificatori.

Tali indicazioni figurano:

– in tabelle o elenchi: subito dopo le indicazioni di cui al n. marg. 131;
– nell'articolato: in una nota a piè di pagina.

Esempio di rimando in una tabella:

Categoria	Testo normativo dell'UE
5. prodotti di origine animale destinati al consumo umano	Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 739/2011, GU L 196 del 28.7.2011, pag. 3.

© 2023 Cancelleria federale

➔ *RU 2011 3729, all. 1 cap. 2

Esempio di rimando nell'articolato:

> [2] Sono esclusi i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini che soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004[5], che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
>
> [5] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 16/2012, GU L 8 del 12.1.2012, pag. 29.

1.5.2.9.2.3 Come procedere quando l'atto dell'UE è citato più volte in un atto normativo?

133 Se si rimanda più volte a un atto dell'UE, alla prima occorrenza tale atto è citato con il titolo numerico o con il titolo completo; in quest'ultimo caso il titolo numerico è introdotto tra parentesi subito dopo il titolo completo.

A ogni occorrenza successiva, l'atto dell'UE è citato con il titolo numerico. Nella relativa nota a piè di pagina si rimanda alla nota a piè di pagina della prima occorrenza (ad es. con la formula «Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 2 lett. c.»).

Esempio:

> [1] Una derrata alimentare di cui all'articolo 1 può essere importata in Svizzera soltanto se accompagnata da una dichiarazione secondo l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011[3].
>
> [3] Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1*a* cpv. 1.

➔ *RU 2012 455, art. 2

134* Quando l'atto normativo dell'UE viene citato più volte, in luogo del titolo numerico si può utilizzare il titolo breve ufficiale (ossia quello espressamente menzionato nel titolo dell'atto), attenendosi alle regole seguenti:

– il titolo breve previsto nel testo pubblicato nella GU è completato dall'acronimo «UE» per evitare confusioni con atti del diritto svizzero; si scriverà quindi ad esempio «direttiva UE sulla sicurezza delle ferrovie» [1] anziché «direttiva sulla sicurezza delle ferrovie». In questi casi l'acronimo utilizzato è sempre «UE», anche se nel titolo ufficiale dell'atto figura l'acronimo «CE» oppure «CEE»;
– il titolo breve ufficiale non va utilizzato se è troppo generico. È ad esempio il caso del titolo breve «regolamento sull'agenzia» previsto per il regolamento (CE) n. 1335/2008 [2]; nell'UE vi sono infatti numerose agenzie, ognuna delle quali retta da un apposito regolamento;
– per evitare rischi di confusione, ci si deve assicurare che nessun atto normativo svizzero abbia lo stesso titolo o un titolo simile.

I titoli brevi degli atti normativi dell'UE vanno comunicati alla Sezione di terminologia della CaF affinché li registri nella banca dati terminologica TERMDAT.

© 2023 Cancelleria federale

Per le note a piè di pagina si applicano, a partire dalla seconda occorrenza dell'atto normativo dell'UE, le stesse regole impiegate per l'uso del titolo numerico (cfr. n. marg. 133 secondo paragrafo e n. marg. 136).

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 29 giu. 2015.

135* In via eccezionale e a ragion veduta, è possibile utilizzare un titolo breve non ufficiale, vale a dire non menzionato nell'atto dell'UE, in particolare quando l'atto normativo svizzero rimanda a più atti dell'UE e l'utilizzo di un titolo breve non ufficiale, in luogo del titolo numerico, agevola l'identificazione dell'atto in questione (ad es.: «direttiva UE sugli ascensori» anziché «direttiva 95/16/CE»). In tal caso:

– il titolo breve dev'essere corredato dell'acronimo «UE» per evitare confusioni con atti del diritto svizzero; si scriverà quindi ad esempio «direttiva UE sugli impianti a fune» anziché «direttiva sugli impianti a fune» e «regolamento UE sui documenti d'identità» anziché «regolamento sui documenti d'identità»; anche in questi casi l'acronimo utilizzato è sempre «UE»;
– il titolo breve prescelto deve richiamare l'oggetto dell'atto dell'UE cui si rimanda;
– per evitare rischi di confusione, ci si deve assicurare che nessun atto normativo svizzero o dell'UE abbia lo stesso titolo o un titolo simile.

Tali titoli brevi non ufficiali vanno comunicati alla Sezione di terminologia della CaF affinché li registri nella banca dati terminologica TERMDAT.

Per le note a piè di pagina si applicano, a partire dalla seconda occorrenza dell'atto normativo dell'UE, le stesse regole impiegate per l'uso del titolo numerico (cfr. n. marg. 133 secondo paragrafo e n. marg. 136).

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 29 giu. 2015.

136 Se il titolo di un atto normativo dell'UE è stato introdotto nell'ingresso di un atto normativo svizzero, alle occorrenze successive il rimando è privo della nota a piè di pagina (cfr. n. marg. 108).

Esempio:

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo …;
in esecuzione dell'Accordo del …[2] tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo a …, segnatamente del regolamento (CEE) n. 79/88[3] nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del numero 3 dell'allegato all'Accordo,

ordina:

…

Art. 4

I requisiti minimi stabiliti nell'allegato I numero I lettera A del regolamento (CEE) n. 79/88 si applicano anche …

2 RS **0.999.999.9**
3 Regolamento (CEE) n. 79/88 della Commissione, del 13 gennaio 1988, che stabilisce norme di qualità per lattughe, indivie ricce e scarole e per i pimenti o peperoni dolci.

© 2023 Cancelleria federale

1.5.2.9.2.4 Come procedere quando nel medesimo articolo si rimanda più volte a un atto dell'UE?

137 Se nel medesimo articolo si rimanda più volte a un atto normativo dell'UE, il titolo dell'atto è citato con il titolo numerico a partire dalla seconda occorrenza, anche se alla prima occorrenza è stato citato con il titolo completo. La nota a piè di pagina va inserita soltanto alla prima occorrenza.

Esempio:

> [2] Alle partite destinate a essere immagazzinate in una zona franca, in un deposito franco doganale o in un deposito doganale in uno Stato membro dell'Unione europea, si applica l'articolo 12 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997[8], che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.
>
> [3] Alle partite destinate a un operatore autorizzato secondo l'articolo 13 paragrafo 1 lettera a della direttiva 97/78/CE e domiciliato nell'Unione europea si applicano gli articoli 12 e 13 della direttiva summenzionata.
>
> [8] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9; modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE, GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352.

1.5.2.9.3 Rimando agli Accordi di associazione a Schengen o a Dublino in una legge

1.5.2.9.3.1 Osservazioni preliminari

368 Se occorre rinviare a un insieme di Accordi di associazione, dopo il titolo abbreviato «Accordi di associazione alla normativa di Schengen» o «Accordi di associazione alla normativa di Dublino» si inserisce una nota in cui si rimanda all'allegato. L'ingresso e la nota a piè di pagina sono formulati conformemente all'esempio seguente:

> *L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*
> visto l'articolo … della Costituzione federale[1];
> in esecuzione degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino[2];
> visto il messaggio del Consiglio federale del …[3],
> *decreta:*
>
> …
>
> [1] RS **101**
> [2] Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono elencati nell'allegato … / nell'allegato.
> [3] FF …

L'atto normativo in questione deve poi prevedere (in un articolo o in un capoverso) una disposizione che rinvii alla definizione del titolo abbreviato prevista nell'allegato, poiché quest'ultimo non può essere introdotto mediante una nota a piè di pagina o nell'ingresso. Tale disposizione può essere formulata come segue:

> Per Accordi di associazione alla normativa di Dublino si intendono gli accordi elencati nell'allegato … / nell'allegato.

© 2023 Cancelleria federale

1.5.2.9.3.2 Nell'ingresso

367 La Svizzera e l'UE/CE hanno concluso due accordi principali relativi a Schengen e Dublino, i quali sono spesso designati con i titoli abbreviati «Accordo di associazione alla normativa di Schengen» e «Accordo di associazione alla normativa di Dublino» o con le corrispondenti abbreviazioni «AAS» e «AAD» (cfr. il messaggio sugli «Accordi bilaterali II», FF *2004* 5273, 5288).

Ai due accordi principali si sono aggiunti i seguenti accordi e protocolli, giuridicamente connessi con il relativo accordo principale:

– l'Accordo con l'Islanda e la Norvegia concernente Schengen e Dublino;
– l'Accordo con la Danimarca concernente Schengen;
– il Protocollo all'AAD riguardante la Danimarca;
– i Protocolli concernenti l'adesione del Liechtenstein all'AAS e all'AAD.

Per citare un insieme di accordi si ricorre di norma ai titoli abbreviati «gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen» e «gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino». Se al singolare il titolo abbreviato designa dunque un unico accordo, al plurale indica un insieme di accordi.

Di conseguenza, occorre che sia chiaro a quale oggetto s'intende rimandare (accordo principale o insieme di accordi). Le regole di citazione cui attenersi sono le seguenti:

– utilizzare il *titolo abbreviato* per un insieme di accordi:
  i titoli abbreviati «Accordi di associazione alla normativa di Schengen» e «Accordi di associazione alla normativa di Dublino» designano l'insieme di Accordi relativi rispettivamente a Schengen e a Dublino. Quanto alle modalità di citazione cfr. 368, 369, 370 und 371;
– utilizzare l'*abbreviazione* per un accordo principale:
  se si intende fare riferimento unicamente all'Accordo principale si utilizza l'abbreviazione «AAS» o «AAD», introducendola alla prima occorrenza. Quanto alle modalità di citazione cfr. 374 .

1.5.2.9.3.3 In un articolo

369 Se nell'ingresso non è necessario rimandare agli Accordi di associazione, ma in un articolo se ne menziona il titolo abbreviato, un capoverso di detto articolo rimanda all'allegato. Non va dunque prevista una nota a piè di pagina.

Esempio:

> [4] Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull'entrata in Svizzera e sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non prevedano disposizioni divergenti.
>
> [5] Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato 1 numero 1.

➔ *RU *2008* 5407, art. 2

In merito alla struttura dell'allegato cfr. 377, 378 und 379.

Se il titolo abbreviato è menzionato anche in altri articoli dell'atto normativo in questione, occorre inserire in tali articoli una nota che rimandi all'allegato (cfr. l'esempio di cui al 371).

© 2023 Cancelleria federale

1.5.2.9.3.4 Modalità di citazione dell'insieme degli Accordi di associazione a Schengen o a Dublino

372 Gli Accordi sono citati conformemente alle regole previste nelle presenti direttive (cfr. n. marg. 96–112). Nell'atto normativo si riporta il titolo completo dell'Accordo in questione, precisando in nota il iferimento alla RS.

373 I singoli Accordi relativi a Schengen/Dublino sono citati nell'ordine previsto dai modelli di cui al n. marg. 377 e 378.

374 Se si intende rimandare un'unica volta a uno degli Accordi principali, si riporta il titolo completo dello stesso inserendo in una nota a piè di pagina il riferimento alla RS.

Se l'Accordo in questione viene menzionato più volte all'interno dell'atto normativo, alla prima citazione è possibile introdurre la relativa abbreviazione («AAS» o «AAD»), per utilizzarla quindi ad ogni ulteriore occorrenza (cfr. n. marg. 367). In una nota a piè di pagina occorre poi inserire il relativo riferimento alla RS.

1.5.2.9.3.5 Struttura dell'allegato

377 Per gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen l'allegato è strutturato conformemente all'esempio seguente:

Allegato
(art. 4 cpv. 2bis)

Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

a. l'Accordo del 26 ottobre 2004[4] tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);
b. l'Accordo del 26 ottobre 2004[5] sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
c. la Convenzione del 22 settembre 2011[6] tra L'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen;
d. l'Accordo del 17 dicembre 2004[7] tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
e. l'Accordo del 28 aprile 2005[8] tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
f. il Protocollo del 28 febbraio 2008[9] tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del

© 2023 Cancelleria federale

Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

4 RS **0.362.31**
5 RS **0.362.1**
6 RS **0.362.11**
7 RS **0.362.32**
8 RS **0.362.33**
9 RS **0.362.311**

378 Per gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino l'allegato è strutturato conformemente all'esempio seguente:

Allegato 4
(art. 1 cpv. 2)

Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:

a. l'Accordo del 26 ottobre 2004[62] tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);

b. l'Accordo del 17 dicembre 2004[63] tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

c. il Protocollo del 28 febbraio 2008[64] tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;

d. il Protocollo del 28 febbraio 2008[65] tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

62 RS **0.142.392.68**
63 RS **0.362.32**
64 RS **0.142.393.141**
65 RS **0.142.395.141**

379 Se in un atto normativo sono menzionati sia gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sia quelli di associazione alla normativa di Dublino, gli elenchi di cui agli esempi riportati nei n. marg. 377 e 378 possono essere condensati in un unico allegato (cfr. ad es. RU *2008* 5421 5434).

375 **«Stati vincolati da un accordo di associazione»**

Per designare gli Stati partecipanti a Schengen si ricorre alla formula seguente:

© 2023 Cancelleria federale

«Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen»

Per designare gli Stati partecipanti a Dublino si ricorre alla formula seguente:

«Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Dublino»

376 **Le forme abbreviate «Stati Schengen» e «Stati Dublino»**

Se si fa più volte riferimento a uno Stato partecipante a Schengen o Dublino, alla prima occorrenza è possibile introdurre tra parentesi (cfr. n. marg. 34, 35 e 36) la forma abbreviata «Stato Schengen» o «Stato Dublino», utilizzandola poi ad ogni ulteriore occorrenza (senza che occorra prevedere una nota o un rimando all'allegato in cui sono elencati gli Accordi di associazione).

Esempio:

Art. 40 cpv. 1 e 4

[1] Chiunque intende introdurre temporaneamente nel territorio svizzero armi da fuoco e le relative munizioni da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato Schengen) deve presentare, insieme alla domanda di cui all'articolo 39, la carta europea d'arma da fuoco.

[4] Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato 3.

Art. 41 cpv. 1

[1] Chiunque, nell'ambito dell'attività di scorta a trasporti di valori o a persone, intende introdurre temporaneamente nel territorio svizzero e riesportare armi da fuoco e le relative munizioni da uno Stato che non è uno Stato Schengen necessita unicamente di un'autorizzazione per l'introduzione temporanea.

Art. 46 cpv. 1

[1] Chiunque, nel traffico passeggeri, intende esportare temporaneamente armi da fuoco o parti essenziali di armi in uno Stato Schengen deve presentare una domanda per il rilascio della carta europea d'arma da fuoco.

➔ *RU *2008* 5525

1.5.2.9.4 L'evoluzione del diritto dell'UE e il rimando statico

138 Gli atti normativi dell'UE sono frequentemente modificati. Se in un atto normativo svizzero si rimanda a un atto dell'UE, occorre pertanto indicare con precisione quali modifiche dell'atto di base dell'UE vanno prese in considerazione (rimando statico). Nell'articolato si rimanda unicamente all'atto di base dell'UE. Le modifiche determinanti per la Svizzera sono riportate nella nota a piè di pagina.

139 Quattro eventualità possono presentarsi:

– L'atto dell'UE è stato modificato una o più volte o non è stato modificato affatto. Soltanto l'atto di base è determinante per la Svizzera (cfr. n. marg. 140).

– L'atto dell'UE è stato modificato più volte. Tutte le modifiche, o tutte quelle apportate entro

© 2023 Cancelleria federale

una data specifica, sono determinanti per la Svizzera (cfr. n. marg. 141 e 142).

– L'atto dell'UE è stato modificato una o più volte. Soltanto alcune modifiche sono determinanti per la Svizzera (cfr. n. marg. 143 e 144).

– L'atto dell'UE è stato modificato una o più volte o non è stato modificato affatto. La Svizzera è vincolata unicamente dalla versione menzionata nel pertinente trattato internazionale concluso con l'UE (cfr. n. marg. 145).

Il rimando statico consiste nel rinviare a una versione determinata di un testo, con una data precisa; il rimando dinamico consiste nel rinviare alla versione del testo che risulta dall'ultima modifica dello stesso, nella quale sono integrate tutte le eventuali modifiche ulteriori. Cfr. Guida di legislazione 2007, n. marg. 895.

1.5.2.9.4.1 Sezione 1: Menzione soltanto dell'atto di base

140 Nella nota a piè di pagina il riferimento alla GU dell'atto di base è preceduto dall'espressione «versione della GU …» per esplicitare che il rimando ha carattere statico.

Esempio di citazione dell'atto con il titolo numerico:

> [2] Alle partite destinate a essere immagazzinate in una zona franca, in un deposito franco doganale o in un deposito doganale in uno Stato membro dell'Unione europea si applica l'articolo 12 della direttiva 97/78/CE[9].
>
> [9] Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, versione della GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

Esempio di citazione dell'atto con il titolo completo:

> [2] Alle partite destinate a essere immagazzinate in una zona franca, in un deposito franco doganale o in un deposito doganale in uno Stato membro dell'Unione europea si applica l'articolo 12 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997[9], che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.
>
> [9] Versione della GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

È indispensabile precisare «versione della GU …» per esplicitare che si è in presenza di un rimando statico. Infatti, dal 2008 nel corpo dell'atto dell'UE non viene più menzionata l'ultima modifica apportata allo stesso. All'interno dell'UE, il rimando a un atto dell'UE si riferisce dunque sempre – salvo indicazione contraria – all'ultima versione in vigore ed è quindi un rimando dinamico. Precisando «versione della GU …» si intende appunto evitare che il rimando a un atto di base dell'UE in un atto normativo svizzero possa essere considerato un rimando dinamico.

1.5.2.9.4.2 Sezione 2: Menzione dell'ultima modifica determinante per la Svizzera

141 Nell'articolato si cita l'atto di base dell'UE. Nella nota a piè di pagina si indica il riferimento alla GU dell'atto di base, seguito dall'espressione «modificato/a da ultimo da …» con il titolo numerico dell'ultimo atto modificatore determinante per la Svizzera e il relativo riferimento alla GU.

© 2023 Cancelleria federale

Esempio di citazione dell'atto con il titolo numerico:

> [1] Fatte salve altre disposizioni, i controlli vengono effettuati conformemente alle disposizioni tecniche dei capitoli I- V del regolamento (CE) n. 882/2004[18].
>
> [18] Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 208/2011, GU L 58 del 3.3.2011, pag. 29.

➔ RU *2011* 5409, art. 71

Esempio di citazione dell'atto con il titolo completo:

> Fatte salve altre disposizioni, i controlli vengono effettuati conformemente alle disposizioni tecniche dei capitoli I- V del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004[18], relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
>
> [18] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 208/2011, GU L 58 del 3.3.2011, pag. 29.

L'espressione «modificato/a da ultimo da …» non significa, o non significa necessariamente, che si tratta dell'ultima modifica apportata all'atto dell'UE; indica soltanto che si tratta dell'ultima modifica determinante per la Svizzera e che il rimando è di carattere statico (cfr. nota al n. marg. 138).

142 Quando si rimanda a un atto dell'UE che è stato modificato una volta sola, o quando una sola modifica è determinante per la Svizzera, il rimando segue le regole di cui alla sezione 3 (cfr. n. marg. 143 e 144) (utilizzazione della formula «modificato/a da …»).

1.5.2.9.4.3 Sezione 3: Menzione di tutte le modifiche determinanti per la Svizzera

143 Nella nota a piè di pagina, le indicazioni relative all'atto di base dell'UE sono seguite dalla menzione del titolo numerico degli atti modificatori determinanti per la Svizzera (dei quali va specificato il riferimento alla GU). Tali atti sono introdotti dalla formula «modificato/a da …».

Esempio di citazione dell'atto con il titolo numerico[3]:

> Il certificato complementare richiesto per l'importazione in Svizzera di taluni prodotti d'origine bovina, caprina od ovina si fonda sul regolamento (CE) n. 999/2001[11].
>
> [11] Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da:
> – regolamento (CE) n. 1248/2001, GU L 173 del 27.6.2001, pag. 12;
> – regolamento (CE) n. 270/2002, GU L 45 del 15.2.2002, pag. 4.

Esempio di citazione dell'atto con il titolo completo:

> Il certificato complementare richiesto per l'importazione in Svizzera di taluni prodotti d'origine bovina, caprina od ovina si fonda sul regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001[11], recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e

© 2023 Cancelleria federale

l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

[11] GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da:
– regolamento (CE) n. 1248/2001, GU L 173 del 27.6.2001, pag. 12;
– regolamento (CE) n. 270/2002, GU L 45 del 15.2.2002, pag. 4.

Il regolamento (CE) n. 999/2001 ha subito una modifica (regolamento (CE) n. 1326/2001, GU L 177 del 30.6.2001, pag. 60) intercorsa tra le due modifiche menzionate negli esempi (fittizi); dalla formulazione utilizzata negli esempi si evince dunque che tale modifica non è determinante per la Svizzera.

144 Se l'atto dell'UE ha subito numerose modifiche e non tutte sono determinanti per la Svizzera, l'elenco delle modifiche determinanti può essere recato in un allegato; in tal caso nell'articolato occorre ovviamente rinviare all'allegato (cfr. n. marg. 69).

1.5.2.9.4.4 Sezione 4: Rimando alla versione dell'atto dell'UE stabilita in un trattato internazionale

145 La maggior parte degli accordi bilaterali con l'UE e alcuni altri trattati internazionali menzionano gli atti dell'UE applicabili al settore disciplinato dall'accordo o dal trattato in questione. In tal caso, di norma si fa riferimento al diritto dell'UE mediante un rimando statico. Il rimando agli atti dell'UE si propone di integrare tali atti all'accordo o al trattato in questione (si pensi ad es. all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, RS *0.748.127.192.68*) o di obbligare la Svizzera ad applicare regole equivalenti a quelle dell'UE (è il caso ad es. dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, RS *0.916.026.81*, o dell'Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, RS *0.740.72*).

A prescindere dal modo in cui l'accordo bilaterale fa riferimento all'atto dell'UE, l'atto normativo svizzero può rimandare alla versione dell'atto dell'UE che vincola la Svizzera specificando la parte dell'accordo (ad es. un allegato) in cui tale versione è menzionata, anziché indicare il riferimento alla GU e la versione applicabile di tale atto. Poiché si rinvia a norme di diritto internazionale applicabili alla Svizzera, ci si può avvalere del rimando dinamico. Nell'accordo si deve invece far capo al rimando statico giacché si rinvia a un testo non facente parte del diritto federale vigente.

Questa modalità di rimando presuppone che l'atto dell'UE cui si rinvia sia facilmente reperibile: è ad esempio necessario che l'allegato dell'accordo bilaterale sia suddiviso in unità numerate, così da potervi rinviare con precisione.

Esempio: rimando nell'articolato alle versioni vincolanti per la Svizzera

[2] La presente ordinanza si applica nella misura in cui non sia applicabile uno dei seguenti regolamenti UE nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del numero 4 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999[12] tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo:

a. regolamento (CE) n. 300/2008[13];
b. regolamento (UE) n. 185/2010[14].

[12] RS **0.748.127.192.68**
[13] Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002.

© 2023 Cancelleria federale

[14] Regolamento (EU) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile.

Esempio: rimando nella nota a piè di pagina alle versioni vincolanti per la Svizzera

[1] I veicoli delle classi M2, M3, N2 e N3 devono essere equipaggiati di un dispositivo automatico di limitazione della velocità conformemente alla direttiva 92/24/CEE[266] (…).

[266] Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù dell' allegato 1 sezione 3 dell' Accordo sul trasporto terrestre (RS **0.740.72**).

1.5.2.9.5 Come procedere con le rettifiche degli atti normativi dell'UE

146 Dopo la pubblicazione, gli atti normativi dell'UE sono sovente oggetto di rettifiche pubblicate nella GU e giuridicamente vincolanti. Nella maggior parte dei casi tali rettifiche correggono errori meramente linguistici, in particolare divergenze tra le varie versioni linguistiche. Per semplicità, nei rimandi al diritto europeo contenuti negli atti normativi svizzeri si rinuncia a indicarle.

1.5.2.9.6 Considerazioni completive sulla struttura dei rimandi

147* Il rimando agli atti dell'UE segue le regole utilizzate per la citazione nella GU. Occorre in particolare:

– riportare il mese per esteso quando si indica la data d'adozione dell'atto dell'UE; quando si indica il riferimento alla GU, il mese va invece indicato in cifre;

– rispettare scrupolosamente la grafia e la punteggiatura utilizzate nella GU nella rispettiva lingua**.

Per la denominazione delle unità di partizione del diritto dell'UE cfr. n. marg. 98.

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.
** Giacché le regole in proposito possono in parte variare nelle diverse lingue ufficiali. Cfr. anche la nota a piè di pagina di cui al n. marg. 131.

148 Esempi di errori da evitare nei rimandi:

Giusto	Sbagliato
GU	G.U. / GU. / Gazz. Uff. / Gazzetta ufficiale
GU L 106 del …	GU n. L 106 del … / GU L n. 106 del … / GU L N. 106 del … / GU L No. 106 del …
GU L 106 del 3.5.2000	GU L 106 del 03.05.2000
	GU L 106 del 3 maggio 2000
	GU L 106 del 2000-05-03
GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21	GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21–48
	GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21 segg.
	GU L 106 del 3.5.2000, p. 21

© 2023 Cancelleria federale

regolamento (CE) n. 1335/2008	GU L 106/21 del 3.5.2000 Regolamento (CE) n. 1335/2008 regolamento (CE) 1335/2008 regolamento (CE) num. 1335/2008 regolamento (CE) N. 1335/2008 regolamento CE n. 1335/2008
direttiva 2009/45/CE	Direttiva 2009/45/CE direttiva n. 2009/45/CE direttiva (CE) n. 2009/45
modificato/a da ultimo dal regolamento …	modificato/a per ultimo dal regolamento … modificato/a in ultimo dal regolamento … modificato/a l'ultima volta dal regolamento …
direttiva … su …, GU L … del …	direttiva … su … (GU L … del …)

149 Il riferimento alla GU è preceduto da una virgola e la menzione dell'atto modificatore da un punto e virgola.

Esempio:

> [60] Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2012/7/UE, GU L 64 del 3.3.2012, pag. 7.

➔ *RU *2012* 4717, art. 13 cpv. 1 lett. a

1.5.2.9.7 Informazioni circa la reperibilità dei testi

150 Per gli atti dell'UE si indica soltanto il riferimento alla GU; di norma non si indicano gli enti presso i quali l'atto in questione può essere ottenuto.

151 Tuttavia, se la ricerca dei testi ne risulta agevolata, si può rinviare al sito Internet dell'ufficio federale o dell'unità amministrativa subordinata competente (ad es. www.cheminfo.ch, il sito dell'Ufficio federale della sanità pubblica dedicato alla legislazione sui prodotti chimici).

Esempio:

> … Questo testo può essere consultato all'indirizzo Internet seguente: www.cheminfo.ch.

1.5.3 Designazione delle unità amministrative

1.5.3.1 Le unità amministrative vanno designate con la loro denominazione ufficiale

152 Negli atti normativi le *unità dell'Amministrazione federale* sono designate con la loro denominazione ufficiale figurante nell'OLOGA (allegati 1 e 2). Vanno evitate le designazioni generiche del tipo «l'Ufficio federale», poiché possono ostacolare la comprensione. Anche negli atti dell'Assemblea federale nulla osta all'uso della denominazione specifica di un'unità amministrativa, giacché il Consiglio federale può derogare a disposizioni organizzative

© 2023 Cancelleria federale

contenute in leggi federali (art. 8 cpv. 1 LOGA) e la Cancelleria federale può effettuare in modo informale i corrispondenti adeguamenti nella RS (art. 12 cpv. 2 LPubb e art. 20 cpv. 2 OPubb; cfr. n. marg. 331).

Eccezioni:

– se la *competenza non spetta sempre alla medesima autorità*, si usa l'espressione «l'autorità competente» (cfr. ad es. RU *2011* 2561, art. 13 cpv. 2, art. 20, ecc.; la ripartizione delle competenze è poi disciplinata negli art. 66–72);

– la Confederazione deve rispettare l'autonomia organizzativa dei Cantoni (art. 47 cpv. 2 Cost.); per questo motivo nella legislazione federale non si possono di norma menzionare *autorità cantonali o comunali* specifiche e si ricorre invece a formule quali «l'autorità competente in virtù del diritto cantonale» o «l'autorità cantonale competente» (cfr. ad es. RU *2012* 1929, art. 29), oppure a designazioni generiche come «l'ufficio del registro di commercio» (cfr. ad es. RU *2007* 4851, art. 8 cpv. 2, nonché art. 3).

1.5.3.2 Unità amministrative di livello inferiore all'ufficio

153 Nelle disposizioni attributive di competenza figuranti nelle leggi federali e nelle ordinanze del Consiglio federale si menzionano di regola solo unità amministrative a livello di ufficio e non quelle subordinate (ad es. divisioni o sezioni). Questo principio discende dall'articolo 43 LOGA, secondo cui i capidipartimento definiscono la struttura di base degli uffici subordinati ai loro dipartimenti e i direttori la struttura particolareggiata.

Eccezione: nelle disposizioni concernenti la protezione dei dati si citano anche le unità amministrative subordinate autorizzate a elaborare i dati.

1.5.3.3 Utilizzazione delle abbreviazioni

154 Per evitare di dover ripetere per esteso la denominazione di un'unità amministrativa citata più volte nel medesimo atto (a seconda dei casi, già anche a partire da due o tre occorrenze), alla prima occorrenza si può introdurre tra parentesi l'abbreviazione ufficiale da utilizzare nelle ulteriori occorrenze, ad esempio: «… l'Ufficio federale della cultura (UFC) …». Cfr. anche le regole generali sull'utilizzazione delle abbreviazioni (n. marg. 34 con il relativo esempio).

1.6 Sezione 6 Disposizioni finali

1.6.1 Unità di partizione e loro ordine di successione

42 Le disposizioni finali si succedono nel seguente ordine:

– Esecuzione
– Abrogazione di altri atti normativi
– Modifica di altri atti normativi
– Disposizioni transitorie
– Disposizioni di coordinamento
– Referendum

© 2023 Cancelleria federale

– Entrata in vigore
– Limitazione della durata di validità

43 La sezione o l'articolo reca rispettivamente il titolo o la rubrica «Disposizioni finali». Se occorre disciplinare soltanto l'entrata in vigore, il titolo o la rubrica recita «Entrata in vigore» oppure, nelle leggi federali, «Referendum ed entrata in vigore».

1.6.2 Abrogazione e modifica di altri atti normativi (aspetti generali)

44 L'*abrogazione* di un atto normativo concerne la totalità dell'atto; qualora sia abrogata soltanto una parte dell'atto, si è in presenza di una *modifica* (cfr. n. marg. 270). Di conseguenza, si parla rispettivamente di «abrogazione di un altro atto normativo» e di «modifica di un altro atto normativo». Per quanto concerne la sospensione e la modifica temporanea di un atto normativo cfr. n. marg. 279, 280 e 281.

Precedentemente le formule utilizzate per designare questi due interventi erano rispettivamente «Diritto previgente: abrogazione» e «Modifica del diritto vigente».

Precedentemente: «Abrogazione e modifica del diritto vigente».

45 Le disposizioni che abrogano e quelle che modificano altri atti normativi rivestono di norma la forma di articoli a sé stanti corredati della corrispondente rubrica.

46 Se sono brevi e la chiarezza non ne risulta pregiudicata, le disposizioni abrogative e modificatrici possono essere *riunite in un articolo*.

La rubrica dell'articolo recita:

Art. … Abrogazione e modifica di altri atti normativi

47 L'ordine di successione delle abrogazioni e delle modifiche segue l'ordine della RS. Si elencano dapprima le abrogazioni e poi le modifiche.

48 Se *occupano complessivamente più di una pagina*, le disposizioni abrogative e modificatrici sono recate in un allegato. In questo caso nell'articolato è inserito un rinvio all'allegato:

– in un nuovo *atto normativo*, con un articolo;
– in un *atto modificatore*, con una cifra romana (cfr. n. marg. 290).

In un nuovo atto normativo la formula recita:

Art. … Abrogazione e modifica di altri atti normativi L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato … / nell'allegato.

oppure

Art. … Modifica di altri atti normativi La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato … / nell'allegato.

In un atto modificatore la formula recita:

© 2023 Cancelleria federale

II

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato … / nell'allegato.

oppure

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato … / nell'allegato.

Per quanto concerne la struttura degli allegati cfr. n. marg. 93, 94 e 95.

Se un atto normativo contiene altri allegati, l'allegato relativo all'abrogazione e alla modifica di altri atti normativi è posto in coda e numerato di conseguenza (cfr. ad es. RU *2011* 2699, art. 47 e all. 8).

Nell'esempio è ancora usata la precedente espressione «Abrogazione e modifica del diritto vigente» (anziché «Abrogazione e modifica di altri atti normativi»).

1.6.3 Abrogazione di altri atti normativi

49 L'abrogazione di altri atti normativi è disposta espressamente. È ovviamente superflua per gli atti di durata limitata, giacché la loro validità scade automaticamente (cfr. n. marg. 62–64).

Non sono ammesse formule abrogatorie generali come: «Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie» oppure «Sono abrogati in particolare: …». Nella nota in calce si indica il riferimento alla RU dell'atto di base e di tutte le sue modifiche ancora rilevanti al momento dell'abrogazione (cfr. ad es. RU *2009* 5203, art. 110, nota 44). Per gli atti adottati prima del 1948, nel primo rimando va indicata la Collezione sistematica delle leggi e ordinanze federali 1848 – 1947, con il numero del relativo volume e il numero di pagina (ad es. CS *5* 310). Il riferimento alla RS non è indicato: diventa infatti privo di oggetto, poiché dopo l'abrogazione l'atto non è più reperibile in tale raccolta.

Tali riferimenti sono reperibili nell'elenco «Modifiche» (da non confondere con l'elenco «Cronologia») figurante nella versione elettronica della RS.

50 Ci si attiene alla struttura illustrata negli esempi seguenti:

Art. 64 Abrogazione di un altro atto normativo

La legge del 18 giugno 1993[28] sul trasporto viaggiatori è abrogata.

[28] RU **1993** 3128, **1997** 2452, **1998** 2859, **2000** 2877

➔ *RU *2009* 5631

Art. 86 Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogati:

1. l'ordinanza del 29 maggio 1996[11] sugli stupefacenti;
2. l'ordinanza di Swissmedic del 12 dicembre 1996[12] sugli stupefacenti;
3. l'ordinanza del 29 maggio 1996[13] sui precursori;
4. l'ordinanza di Swissmedic dell'8 novembre 1996[14] sui precursori;
5. l'ordinanza del 13 settembre 1930[15] concernente la polizia degli stupefacenti nell'armata;

© 2023 Cancelleria federale

6. il decreto del Consiglio federale del 5 luglio 1963[16] concernente i prodotti stupefacenti per la Croce Rossa svizzera;
7. il decreto del Consiglio federale del 30 dicembre 1953[17] concernente i prodotti stupefacenti per il Comitato internazionale della Croce Rossa.

[11] RU **1996** 1679, **2001** 3133, **2004** 4037, **2007** 1469, **2008** 5577 5583
[12] RU **1997** 273, **2001** 3146 3147, **2005** 4961, **2010** 4099
[13] RU **1996** 1705, **2001** 3152, **2007** 1469
[14] RU **1997** 211, **2001** 3159 3160, **2005** 4839, **2010** 1293
[15] CS **5** 310
[16] RU **1963** 619
[17] RU **1953** 1382

➔ *RU *2011* 2561

1.6.4 Modifica di altri atti normativi

51 Un atto normativo può modificare altri atti normativi se tali modifiche sono una mera conseguenza dell'atto principale oppure se vi è almeno una stretta connessione materiale tra l'atto principale e gli altri atti normativi. In questo modo possono in linea di massima essere modificati soltanto atti normativi del medesimo livello (*principio del parallelismo delle forme* o *principio dell'equivalenza normativa*). Le eccezioni figurano nei n. marg. 272, 273 e 274.

52 La formula modificatrice recita:

Art. … Modifica di altri atti normativi

La legge federale / L'ordinanza del …[1] su … è modificata come segue:

…

[1] RS …

oppure

Art. … Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale / Ordinanza del …[1] su …

…

2. Legge federale / Ordinanza del …[2] su …

…

3. Legge federale / Ordinanza del …[3] su …

…

[1] RS …
[2] RS …
[3] RS …

Per quanto concerne i dettagli relativi alla struttura delle disposizioni modificatrici cfr. la Parte 3 (n. marg. 270–358).

© 2023 Cancelleria federale

95*a* Per la modifica di allegati di un atto normativo modificato nell'allegato di un altro atto o modificato nell'ambito di un atto mantello cfr. le regole del n. marg. 300.

1.6.5 Disposizioni transitorie

53 Le disposizioni transitorie disciplinano il passaggio dal diritto anteriore al nuovo diritto e i rispettivi campi d'applicazione: risolvono quindi gli eventuali conflitti che possono sorgere in seguito all'introduzione di nuove norme, indicando quale normativa va applicata nel singolo caso. È in particolare necessario prevedere disposizioni transitorie qualora la nuova normativa non sia applicabile a procedimenti in corso, a taluni casi o per un determinato periodo (cfr. Guida di legislazione, n. marg. 1025–1040).

Di regola vanno evitate formulazioni generiche del tipo: «Le disposizioni abrogate rimangono applicabili a tutte le fattispecie sorte prima dell'entrata in vigore della presente legge / ordinanza» oppure «Il nuovo diritto si applica a tutte le fattispecie sorte dopo l'entrata in vigore della presente modifica».

1.6.6 Disposizioni di coordinamento

54 Talvolta due o più leggi o modifiche di legge concernenti *le medesime disposizioni* sono trattate in parallelo. Ciò può dar adito a incertezze o a risultati indesiderati, in particolare poiché non sempre è possibile prevedere se tutte le leggi correlate su-
pereranno o no l'intero iter legislativo (incluso il referendum), né in quale ordine i singoli testi saranno adottati ed entreranno in vigore. In tali casi il legislatore emana «disposizioni di coordinamento». Le questioni da risolvere possono rivelarsi complesse. Gli esempi seguenti illustrano possibili soluzioni: RU *2005* 1337 1338; RU *2009* 2623 2640; RU *2010* 1739 1856; RU *2010* 5061 5062; RU *2011* 1119 1135.

Le disposizioni di coordinamento recano il titolo (o la rubrica) «Coordinamento con … [*designazione dell'altro oggetto*]». Sono provviste di tale titolo anche quando il coordinamento è disciplinato in un'apposita cifra romana di un atto modificatore (in deroga alla regola del n. marg. 290, secondo cui le cifre romane non hanno un titolo).

Di regola le disposizioni di coordinamento sono introdotte verso la fine dell'iter parlamentare dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale. Qualora la necessità di un coordinamento sia tuttavia constatata già prima della fase parlamentare, essa è illustrata nel messaggio unitamente alle possibili soluzioni. Se è già chiaro come si possa verosimilmente risolvere la questione in modo sensato, le corrispondenti disposizioni sono integrate nel disegno del Consiglio federale.

1.6.7 Esecuzione

163 Qualora occorra incaricare il Consiglio federale (o un'altra autorità) di eseguire l'atto normativo o di emanare disposizioni di esecuzione, va adottata un'apposita clausola. Per evitare ambiguità, conviene prevedere disposizioni distinte per i due mandati summenzionati.

La formula è la seguente:

> **Art. …** Esecuzione
>
> [1] Il Consiglio federale esegue la presente legge.
>
> [2] Emana le disposizioni di esecuzione.

© 2023 Cancelleria federale

Cfr. Guida di legislazione, n. marg. 721–732 (in particolare n. marg. 728 primo punto, concernente la competenza generale di esecuzione conferita al Consiglio federale).

1.6.8 Clausola di referendum

164 Le leggi federali precisano espressamente se sottostanno al *referendum facoltativo* oppure – nei casi eccezionali di cui all'articolo 165 capoverso 3 Cost. – al *referendum obbligatorio*. A seconda della forma che riveste l'atto normativo, si utilizzano le formule riportate qui di seguito (per maggiore chiarezza è riprodotta anche la disposizione sull'entrata in vigore).

165 **Leggi federali non urgenti**

> [1] La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
>
> [2] Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

166* **Leggi federali non urgenti che fungono da controprogetto indiretto a un'iniziativa popolare**

Se si intende pubblicare il controprogetto indiretto come testo sottostante a referendum facoltativo a prescindere dall'esito dell'iniziativa, si utilizza la clausola usuale per le leggi (cfr. n. marg. 165 *supra*).

In tutti gli altri casi si utilizza la formula seguente (cfr. ad es. FF *2010* 309).

> [1] La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
>
> [2] Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «…», depositata il ...[1], sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.
>
> [3] Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
>
> [1] FF ... [rimando alla decisione sulla riuscita formale dell'iniziativa]

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

167 **Leggi federali dichiarate urgenti con base costituzionale e durata di validità superiore a un anno (referendum facoltativo)**

> [1] La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).
>
> [2] Entra in vigore il … [*il giorno seguente la sua adozione*] con effetto sino al … .

Se la legge in questione modifica altre leggi, il capoverso 2 è completato con la formula di cui al n. marg. 281: «…; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono».

168 **Leggi federali dichiarate urgenti prive di base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno (referendum obbligatorio)**

> [1] La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). È sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni (art. 140 cpv. 1 lett. c Cost.).
>
> [2] Entra in vigore il … [*il giorno seguente la sua adozione*] con effetto sino al … .

Se del caso, il capoverso 2 è completato come nel n. marg. 167.

© 2023 Cancelleria federale

169 **Leggi federali dichiarate urgenti con durata di validità non superiore a un anno (nessun referendum)**

> [1] La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Non sottostà a referendum.
>
> [2] Entra in vigore il … [*il giorno seguente la sua adozione*] con effetto sino al … [*al massimo un anno dopo la sua adozione*].

Se del caso, il capoverso 2 è completato come nel n. marg. 167.

1.6.9 Entrata in vigore

1.6.9.1 Regole generali

55 L'entrata in vigore è stabilita per una data precisa; la formulazione «… entra in vigore immediatamente» non è ammessa. Di regola la data di entrata in vigore è il primo giorno di un mese. Occorre tenere conto del fatto che gli atti normativi devono essere pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore (art. 7 cpv. 1 LPubb, art. 10 e 11 OPubb); a tal fine va preso in considerazione anche il tempo necessario per la procedura di pubblicazione del CPU.

Esempio:

> **Art. 25** Entrata in vigore
>
> La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Per l'entrata in vigore delle leggi federali cfr. n. marg. 171–186.

1.6.9.2 Entrata in vigore retroattiva

60 Per le considerazioni generali sull'entrata in vigore retroattiva cfr. Guida di legislazione, n. marg. 1008, 1009 e 1028–1030.

Se un atto normativo deve entrare in vigore *retroattivamente*, la disposizione sull'entrata in vigore è completata conformemente al modello seguente:

> La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il … .

Per l'entrata in vigore retroattiva delle leggi cfr. n. marg. 174.

174 Se la legge deve entrare in vigore retroattivamente, occorre indicarlo espressamente:

> [1] La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
>
> [2] Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra retroattivamente in vigore il … .
>
> [3] In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Se si intende lasciare al Consiglio federale la facoltà di disporre l'entrata in vigore retroattiva, occorre pure indicarlo espressamente:

© 2023 Cancelleria federale

> …
> [3] In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore; può disporne l'entrata in vigore retroattiva.

1.6.9.3 Entrata in vigore a una determinata ora; pubblicazione urgente

61* Se l'atto deve entrare in vigore a una determinata ora, segnatamente il giorno stesso della sua adozione, il momento dell'entrata in vigore è precisato indicando l'ora.

In questi casi è di norma necessaria una pubblicazione urgente (cfr. art. 7 cpv. 3 LPubb; art. 12 OPubb; Guida di legislazione, n. marg. 315 e 999–1006).

Formula:

> **Art. ...** Entrata in vigore
> La presente legge / ordinanza entra in vigore il ... alle ore 11.30[1].
>
> [1] Pubblicazione urgente del [data] ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 ott. 2016.

1.6.9.4 – messa in vigore delegata al Consiglio federale

172 Di norma l'Assemblea federale delega al Consiglio federale la competenza di mettere in vigore la legge (cfr. Guida di legislazione, n. marg. 995).

La formula recita:

> Il Consiglio federale (ne) determina l'entrata in vigore.

La messa in vigore da parte del Consiglio federale avviene sotto forma di decreto di promulgazione (privo della veste formale di un atto normativo) che la Cancelleria federale pone in calce alla legge al momento della pubblicazione nella RU. Le entrate in vigore sono disposte mediante ordinanza soltanto se parziali (cfr. n. marg. 182–186).

Esempio:

> *Referendum ed entrata in vigore*
> [1] Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 ottobre 2010[5].
> [2] La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.
>
> 27 ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero:
>
> La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
> La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
>
> [5] FF **2010** 3743

➔ RU *2010* 4989

© 2023 Cancelleria federale

1.6.9.5 – entrata in vigore da parte del Parlamento

173 Il Parlamento può stabilire l'entrata in vigore direttamente nell'atto normativo medesimo, segnatamente se è imperativo che l'atto entri in vigore a una data determinata (ad es. nel caso di una legislazione subentrante a un atto normativo la cui validità sta per scadere).

Per tenere conto della possibilità di un referendum, a seconda dei casi si può ricorrere alla formula seguente:

> [1] La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
>
> [2] Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il primo giorno del quarto mese successivo alla scadenza del termine di referendum.
>
> [3] Qualora risulti soltanto più tardi che il termine di referendum è decorso infruttuosamente, il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della presente legge.
>
> [4] Qualora sia accettata in votazione popolare, la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla votazione.

Se il Parlamento non stabilisce esso stesso la data d'entrata in vigore per il caso in cui la legge sia accettata in votazione popolare, i capoversi 3 e 4 sono sostituiti dal capoverso seguente:

> …
>
> [3] In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Nel capoverso 2 si possono indicare anche le date concrete, che vanno tuttavia fissate in modo da concedere alla Cancelleria federale il tempo necessario per accertare la decorrenza infruttuosa del termine di referendum:

> …
>
> [2] Qualora entro il … risulti che il termine di referendum è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il … .
>
> …

1.6.9.6 Messa in vigore di leggi federali urgenti

175* Di regola *una legge federale urgente* entra in vigore il giorno che segue la sua adozione. In questo caso la legge è oggetto di una pubblicazione urgente (riguardo alla formulazione cfr. n. marg. 61).

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 ott. 2016.

61* Se l'atto deve entrare in vigore a una determinata ora, segnatamente il giorno stesso della sua adozione, il momento dell'entrata in vigore è precisato indicando l'ora.

In questi casi è di norma necessaria una pubblicazione urgente (cfr. art. 7 cpv. 3 LPubb; art. 12 OPubb; Guida di legislazione, n. marg. 315 e 999–1006).

Formula:

> **Art. ...** Entrata in vigore
>
> La presente legge / ordinanza entra in vigore il ... alle ore 11.30[1].

© 2023 Cancelleria federale

[1] Pubblicazione urgente del [data] ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 ott. 2016.

1.6.9.7 Entrata in vigore differenziata

176 Per *entrata in vigore differenziata* s'intendono i casi in cui le disposizioni di un atto normativo non entrano tutte in vigore simultaneamente, bensì a date diverse. L'*entrata in vigore parziale* (n. marg. 182–186) è un caso particolare di entrata in vigore differenziata contraddistinto dal fatto che le date di entrata in vigore non vengono tutte stabilite simultaneamente; in altre parole, si stabilisce soltanto la data di entrata in vigore di una parte delle disposizioni poiché le altre disposizioni sono già state messe in vigore o lo saranno solo ulteriormente (o per entrambi i motivi).

1.6.9.7.1 – messa in vigore da parte del Parlamento

177 L'entrata in vigore differenziata delle disposizioni di una legge può essere stabilita nella legge stessa. Le corrispondenti disposizioni finali sono formulate come segue:

[1] La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

[2] Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:

a. gli articoli …, il …;

b. gli articoli …, il … .

[3] In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

178 Se la maggior parte delle disposizioni devono entrare in vigore contemporaneamente e solo alcune in altra data, si raccomanda di usare la formulazione seguente:

[1] La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

[2] Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:

a. tutte le disposizioni, eccettuato l'articolo 4 capoverso 2, il …;

b. l'articolo 4 capoverso 2, il … .

[3] In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

179 Se invece numerose disposizioni devono entrare in vigore in altra data, può essere usata anche la formulazione seguente:

[1] La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

[2] Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:

a. gli articoli … , il 1° gennaio …;

b. le altre disposizioni, il 1° luglio … .

[3] In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

© 2023 Cancelleria federale

1.6.9.7.2 – messa in vigore delegata del tutto o in parte al Consiglio federaleal

180 Il modo più semplice per ottenere l'entrata in vigore differenziata è la delega al Consiglio federale, il quale deciderà le entrate in vigore opportune. La formula recita: «Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore» (cfr. n. marg. 172).

Se in tal caso il Consiglio federale intende stabilire *simultaneamente* le date di entrata in vigore di tutte le disposizioni, si ricorre *a un decreto di promulgazione* (privo della veste formale di un atto normativo), conformemente alla regola generale di cui al n. marg. 172.

181 Il Parlamento può anche limitarsi a stabilire l'entrata in vigore soltanto di una parte della legge e delegare la messa in vigore delle altre disposizioni al Consiglio federale. In tal caso può essere usata la formulazione seguente:

> [1] La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
>
> [2] Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:
>
> a. gli articoli … entrano in vigore il …;
>
> b. il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle altre disposizioni.
>
> [3] In caso contrario, il Consiglio federale determina l'entrata in vigore di tutte le disposizioni.

1.6.9.7.3 Ordinanze sull'entrata in vigore parziale di una legge (caso particolare di entrata in vigore differenziata)

182 Si ricorre alle ordinanze sull'entrata in vigore parziale quando è necessario mettere in vigore disposizioni di una legge di cui sono già in vigore altre disposizioni. La prima entrata in vigore parziale non è tuttavia oggetto di una siffatta ordinanza, bensì è disposta sia direttamente nell'atto in questione sia mediante decreto di promulgazione del Consiglio federale posto in calce all'atto al momento della sua pubblicazione.

1.6.9.7.3.1 – Titolo

183 Il titolo varia a seconda della fase di entrata in vigore che l'ordinanza è destinata a realizzare. Si utilizzano le formule seguenti:

– per ogni entrata in vigore *parziale* diversa dalla prima (cfr. n. marg. 182 *supra*) e dall'ultima:

> **Ordinanza**
> **su un'entrata in vigore parziale della legge … /**
> **della modifica del … della legge …**

– per l'ultima entrata in vigore parziale, denominata entrata in vigore *integrale*:

> **Ordinanza**
> **concernente l'entrata in vigore integrale della legge … / della modifica del … della legge …**

O «concernente», a seconda del titolo della legge.
O «sull'», a seconda del titolo della legge.

© 2023 Cancelleria federale

1.6.9.7.3.2 – Contenuto e struttura

184 Se l'entrata in vigore è scaglionata in numerose fasi, può rivelarsi opportuno indicare mediante apposite disposizioni quali parti dell'atto sono già entrate in vigore e quali entreranno in vigore in un secondo tempo. La presenza di siffatte disposizioni informative in un'ordinanza sull'entrata in vigore parziale è ammissibile nella misura in cui tali ordinanze sono pubblicate unicamente nella RU.

La *disposizione normativa* – che dispone l'entrata in vigore parziale – deve tuttavia essere chiaramente disgiunta dalle *disposizioni informative*.

185 Le varie disposizioni seguono l'ordine seguente:

– prima disposizione informativa, che specifica quali articoli sono già entrati in vigore; essa figura nella nota a piè di pagina concernente l'atto in questione, citato nell'ingresso;
– disposizione normativa, che dispone l'entrata in vigore parziale;
– seconda disposizione informativa, che specifica quali articoli entreranno in vigore in un secondo tempo.

Esempio:

Ordinanza
concernente un'entrata in vigore parziale della legge sull'IVA

del 12 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 116 capoverso 2 della legge del 12 giugno 2009[1] sull'IVA (LIVA),
ordina:

Articolo unico

[1] L'articolo 78 capoverso 4 LIVA entra in vigore il 1° gennaio 2012.

[2] L'articolo 34 capoverso 3 entrerà in vigore in un secondo tempo.

[1] RS **641.20**; disposizioni già entrate in vigore: RU **2009** 5203, 5256

1.6.9.7.3.3 – Designazione univoca delle disposizioni che entrano in vigore

186 Nel titolo e nelle disposizioni delle ordinanze sull'entrata in vigore parziale è menzionato il titolo dell'atto che deve entrare in vigore. Ciò può talvolta dar adito a confusione circa le disposizioni di cui è effettivamente disposta l'entrata in vigore, ad esempio se la messa in vigore concerne soltanto una disposizione di un altro atto recata nella parte «Modifica di altri atti normativi» dell'atto citato nel titolo. In tali casi è opportuno precisare ulteriormente quali sono le disposizioni interessate dalla messa in vigore.

© 2023 Cancelleria federale

Esempio:

Ordinanza
concernente l'entrata in vigore integrale della modifica del 16 dicembre 2005 della legge federale sull'assicurazione malattie
(Art. 82*a* della legge sull'asilo)

del 24 ottobre 2007

Il Consiglio federale svizzero,

vista la cifra III della modifica del 16 dicembre 2005[1] della legge federale del 18 marzo 1994[2] sull'assicurazione malattie (LAMal),

ordina:

Articolo unico

La cifra II della modifica del 16 dicembre 2005 della LAMal (art. 82*a* della legge del 26 giugno 1998[3] sull'asilo) entra in vigore il 1° gennaio 2008.

1 RU **2006** 4823; disposizioni già entrate in vigore: RU **2006** 4823, 4825
2 RS **832.10**
3 RS **142.31**

1.6.9.8 Entrata in vigore subordinata all'entrata in vigore di altri atti

56 Il *fatto* o il *momento* dell'entrata in vigore di un atto normativo sottostante a referendum possono essere subordinati all'entrata in vigore di un altro atto: l'atto A entra in vigore soltanto *se* entra in vigore l'atto B, oppure l'atto A entra in vigore *simultaneamente* all'atto B (in merito all'ammissibilità di questo modo di procedere cfr. Guida di legislazione, n. marg. 597–600). Nel primo caso, se la subordinazione è reciproca, ossia se nessuno dei due atti deve entrare in vigore senza l'altro, si ricorre alla forma dell'atto mantello (n. marg. 278). Se occorre invece che l'atto B possa entrare in vigore anche qualora l'atto A sia respinto in votazione popolare, all'Assemblea federale e al Popolo vanno sottoposti due oggetti distinti: l'atto B reca la formula di entrata in vigore usuale mentre l'atto A può contenere una formula del tipo seguente:

… entra in vigore soltanto unitamente a …

58 Se si tratta soltanto di far entrare *simultaneamente* in vigore più ordinanze o di mettere in vigore un'ordinanza *simultaneamente* alla legge su cui essa si fonda, non è di regola necessario esplicitare tale nesso: l'autorità che emana le ordinanze in questione può indicarvi direttamente la data di entrata in vigore desiderata.

59 Nonostante quanto indicato nei n. marg. 57 e 58, può essere necessario ricorrere alla formula seguente nei casi in cui la data di entrata in vigore di una legge federale o di un trattato internazionale sia difficile da prevedere (ad es. a causa delle variabili connesse a un eventuale referendum o a un'eventuale votazione popolare):

… entra in vigore simultaneamente a …

© 2023 Cancelleria federale

1.6.10 Limitazione nel tempo

62 Se un atto normativo deve avere effetto soltanto per un periodo prestabilito, si indicano le date dell'entrata in vigore e della decadenza (si ricorre di norma alla formula: «… entra in vigore il … con effetto sino al …»).

Esempio:

> **Art. 2** Entrata in vigore e durata di validità
> La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012 con effetto sino al 31 dicembre 2013.

➔ RU *2011* 5581

63 La prassi consistente nel rinviare ad atti non ancora emanati (ad es. con la formula «… ha effetto sino all'entrata in vigore della legge …») è da adottare con riserbo e va comunque combinata con un termine massimo («… ma non oltre il …»).

64 Per le questioni specifiche inerenti alla limitazione della durata di validità degli atti modificatori cfr. n. marg. 279, 280 e 281 (Sospensione e modifica temporanea).

1.7 Sezione 7 Allegati

1.7.1 Regole generali

65 Oltre alle disposizioni abrogative e modificatrici (n. marg. 48), è possibile porre in allegato talune disposizioni di un atto normativo qualora la *chiarezza* e *comprensibilità* ne risultino migliorate. Ciò è particolarmente indicato se la materia da disciplinare non può essere presentata con la consueta struttura per articoli oppure se la corretta applicazione dell'atto normativo esige una rappresentazione grafica.

Come esempi tipici si possono menzionare:

a. lunghi elenchi o tabelle (cfr. ad es. RU *2007* 1023, all. 1 [Elenco di gamme di frequenza]; RU *2012* 2147, all. [Elenco di sostanze chimiche]; RU *2006* 1945, all. 1 [Elenco di dati di sistemi d'informazione con relativi diritti di accesso]; RU *2008* 5343, all. [Elenco di tariffe]);

b. illustrazioni (in particolare pittogrammi) e tabelle di carattere normativo (cfr. ad es. RU *2007* 821, all. 1 n. 1 e 7; RU *2011* 1985, all.);

c. illustrazioni di carattere non normativo, volte a esplicitare il testo normativo (cfr. ad es. RU *2001* 334, all. 5);

d. lunghi elenchi di definizioni o di equivalenze terminologiche (cfr. ad es. RU *2007* 6267, all. 1);

e. lunghi elenchi di rimandi, segnatamente ad atti dell'Unione europea (cfr. ad es. RU *2010* 4045, all.).

66 Le *illustrazioni di carattere non normativo* (n. marg. 65 lett. c) sono ammesse se facilitano la comprensione di disposizioni materiali complesse o estremamente tecniche.

67 La *riproduzione a colori* è ammessa soltanto per le illustrazioni (in particolare i pittogrammi) di

© 2023 Cancelleria federale

carattere normativo (n. marg. 65 lett. b) (cfr. ad es. RU *2009* 4241, cifra II; RU *2011* 3477, all. 3.6 [«etichetteEnergia»]).

68 Se un atto ha più allegati, questi sono disposti seguendo l'ordine delle disposizioni a cui si riferiscono e numerati con cifre arabe progressive (cfr. ad es. RU *1999* 476).

69 Il *nesso tra l'articolato e l'allegato* deve sempre essere garantito. A tal fine, una disposizione di carattere normativo all'interno dell'articolato stabilisce mediante esplicito rinvio la pertinenza materiale dell'allegato all'atto normativo (ad es.: «Le aziende ottengono l'autorizzazione se soddisfano le esigenze di cui all'allegato 1»). Nell'allegato – tra parentesi in alto a destra, sotto la dicitura «*Allegato*» o «*Allegato …* [numero dell'allegato in cifre arabe]» – si rinvia alla corrispondente disposizione dell'articolato (cfr. n. marg. 93); il titolo dell'allegato deve corrispondere per quanto possibile al testo della disposizione dell'articolato che vi fa riferimento.

Esempio:

Art. 17 Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali

[1] L'elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali secondo l'articolo 20 capoverso 1 OsAlA è riportato nell'allegato 2.

…

Allegato 2
(art. 17 cpv. 1)

Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (elenco degli additivi)

…

➔ *RU *2011* 5699

Per quanto concerne la modifica di allegati e l'aggiunta di un allegato a un atto normativo cfr. n. marg. 297 e 298.

1.7.2 Articolazione e struttura formale degli allegati

93 Negli allegati – tra parentesi in alto a destra, sotto la dicitura «*Allegato*» o «*Allegato …* [numero dell'allegato in cifre arabe]» – si rinvia alle corrispondenti disposizioni dell'articolato. Per quanto concerne il titolo degli allegati cfr. n. marg. 69.

94 Contrariamente al corpo dell'articolato, gli allegati non possono essere strutturati in articoli, capoversi, lettere ecc. *Seguono di regola una partizione decimale* e sono strutturati conformemente all'esempio seguente:

Allegato 1
(art. 15)

Stordimento con la pistola a proiettile captivo

© 2023 Cancelleria federale

1 Requisiti degli apparecchi e delle munizioni

1.1 Per lo stordimento con la pistola a proiettile captivo devono essere utilizzati soltanto apparecchi adeguati alla specie animale in questione e al rispettivo peso.

1.2 L'apparecchio a proiettile captivo può essere utilizzato soltanto se la punta rientra completamente nella posizione iniziale, cioè nella culatta, prima di ogni tiro.

1.3 Ad eccezione dello stordimento dei conigli, dei volatili e dei ratiti, gli apparecchi a proiettile captivo che non funzionano secondo il principio della carica esplosiva o dell'aria compressa non possono essere utilizzati.

…

➔ RU *2010* 4245

95 Gli allegati nei quali sono abrogati o modificati altri atti normativi sono strutturati conformemente ai modelli seguenti (cfr. anche n. marg. 50). Gli atti normativi interessati sono numerati con cifre arabe.

Abrogazione e modifica di più atti normativi:

Allegato … / Allegato
(art. …) / (cifra …)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

Sono abrogate(i):

1. la legge federale del …[12] su … / l'ordinanza del …[12] su … ;
2. la legge federale del …[13] su … / l'ordinanza del …[13] su … .

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del …[14] su … / Ordinanza del …[14] su …

Art. …

…

2. Legge federale del …[15] su … / Ordinanza del …[15] su …

Art. …

…

[12] RU …, …, …
[13] RU …, …
[14] RS …
[15] RS …

© 2023 Cancelleria federale

Modifica di un singolo atto normativo:

Allegato … / Allegato
(art. …) / (cifra …)

Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del …[12] su … / L'ordinanza del …[12] su … è modificata come segue:

Art. …

…

[12] RS …

Modifica di più atti normativi:

Allegato … / Allegato
(art. …) / (cifra …)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del …[14] su … / Ordinanza del …[14] su …

Art. …

…

2. Legge federale del …[15] su … / Ordinanza del …[15] su …

Art. …

…

[14] RS …
[15] RS …

95*a* Per la modifica di allegati di un atto normativo modificato nell'allegato di un altro atto o modificato nell'ambito di un atto mantello cfr. le regole del n. marg. 300.

© 2023 Cancelleria federale

Indice

- 0 -

002 5
003 5
004 5
008 5
009 5
010 6
011 6
013 6
014 7
017 7
019 7
020 7
021 8
022 8
023 8
024 8
025 8
026 8
027 8
028 8
029 8
030 12
031 12
032 12
033 12
034 13
035 13
036 13
037 14
038 14
039 14
040 14
041 16
042 44
043 44
044 45
045 45
046 45
047 45
048 45
049 46
050 46
051 47
052 47
053 48
054 48
055 50
056 56
058 56
059 56
060 50
061 51, 52
062 57
063 57
064 57
065 57
066 57
067 57
068 57
069 57
070 16
071 16
072 16
073 16
074 16
075 16
076 16
077 17
078 17
079 17
080 17
081 18
082 18
083 18
084 18
085 18
086 18
087 18
088 18
089 18
090 18
091 18
092 20
093 58
094 58

© 2023 Cancelleria federale

095 58
096 21
097 21
098 21
099 21

- 1 -

100 22
101 22
102 23
103 23
104 23
105 23
106 24
107 24
108 25
109 25
110 25
111 26
112 26
113 26
114 26
115 26
116 26
117 26
118 26
119 26
120 26
121 26
122 28
123 28
124 29
125 29
126 29
127 29
128 29
129 29
130 31
131 31
132 31
133 32
134 32
135 32
136 33
137 34
138 38
139 38
140 39
141 39
142 39
143 40
144 40
145 41
146 42
147 42
148 42
149 42
150 43
151 43
152 43
153 44
154 44
157 5
158 5
159 5
160 5
161 8
162 8
163 48
164 49
165 49
166 49
167 49
168 49
169 49
172 51
173 52
174 50
175 52
176 53
177 53
178 53
179 53
180 54
181 54
182 54
183 54
184 55
185 55
186 55
189 29

© 2023 Cancelleria federale

- 2 -

276 5

- 3 -

367 35
368 34
369 35
372 36
373 36
374 36
375 37
376 37
377 36
378 37
379 37

- A -

abbreviazione 13, 21, 24, 44
abbreviazione di un atto normativo 13
abbreviazione di un’unità amministrativa 13
abbreviazione di una legge o di un'ordinanza 7, 13, 24
abrogazione 44, 45, 46
abrogazione di altri atti normativi 44, 45, 46
abrogazione di un intero atto normativo 46, 58
Accordi di associazione alla normativa di Dublino 37
Accordi di associazione alla normativa di Schengen 36
Accordi di associazione alle normative di Schengen e di Dublino 34, 35, 36, 37
allegato 36, 57
allegato(i) di un atto normativo 57, 58
apice 18
articolo 16, 17, 18
atti abrogatori 46
atti mantello 56
atti normativi citati senza data 24
atti normativi di durata limitata 5, 46, 57
autorità che emana l'atto (indicazione nel titolo) 5

- C -

campo d'applicazione di un atto normativo (ubicazione dell'articolo su) 12
capitolo 16
capo 16
capoverso 16, 17, 18, 21
cifre arabe 16, 17, 18, 57, 58
cifre romane 45, 48
clausola di referendum 44, 49
Codice penale (partizione degli articoli) 18
codici 5, 7, 16, 18, 24
Collezione sistematica delle leggi e ordinanze federali (CS) 46
comma 18
commissione parlamentare (rinvio al rapporto di una) 8
Concerne soltanto il testo tedesco / francese 46
controprogetto dell'Assemblea federale 49
corpo del testo 5
corsivo 8, 58
Costituzione federale 24

- D -

data 8
data dell'atto normativo (indicazione della) nei rimandi 23, 24, 25
decreti federali (struttura formale) 8
decreti federali (tipi di) 5
decreti federali di obbligatorietà generale 5
definizioni 12
designazioni abbreviate (introduzione parentetica di) 13
direttiva 29, 31
diritto dell'UE 29, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43
diritto penale accessorio (partizione degli articoli) 18
disposizioni definitorie 12
disposizioni di coordinamento 44, 48
disposizioni finali 5, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
disposizioni generali 12
disposizioni transitorie 44, 48
due punti 16, 18, 20

© 2023 Cancelleria federale

durata di validità 57

- E -

elenco delle equivalenze 14
entrata in vigore 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
entrata in vigore retroattiva 50
entrata in vigore urgente 51, 52
enumerazioni 18
equivalenze terminologiche 14
esecuzione 44, 48

- F -

Foglio federale (indicazione del riferimento al) 25, 26
frase compiuta 18
frase introduttiva 18

- G -

grandi codici 16
GU (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) 26, 29, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43

- I -

in esecuzione di (nell'ingresso di un atto normativo) 8
indice 16
indice analitico 16
ingresso 8
ingresso di una legge 8
ingresso di una ordinanza 8
iniziativa cantonale 8
iniziativa parlamentare 8
interpunzione (punteggiatura) 18, 42

- L -

legge 5
legge dichiarata urgente 5
leggi (struttura formale) 5, 8, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
leggi (tipi di) 5, 49, 52, 57
leggi federali 5
lettere 12, 17, 18, 21
limitazione nel tempo 5, 46, 57

- M -

maiuscola 7, 29
minuscola 7, 18, 29
modifica 5, 44, 45, 47, 58
Modifica di altri atti normativi 47

- N -

norme tecniche 26, 28
numerazione 17, 18, 57
numeri 12, 17, 18, 21
numeri ordinali 21
numero di un atto dell'UE 29
nuova nota a piè di pagina 29, 31, 42

- O -

oggetto di un atto normativo 12
ordinanza 5, 8, 54, 55
ordine delle disposizioni finali 44
ordine di successione delle abrogazioni o delle modifiche di altri atti normativi 45
ordine di successione delle disposizioni 8
ordine di successione delle disposizioni finali di un atto normativo 44
organizzazioni internazionali 8, 26

- P -

parallelismo delle forme 47
parallelismo tra le lingue ufficiali 5, 6, 7, 12, 14
parentesi 13
parere del Consiglio federale 8
parte 16
parte introduttiva 12
parte principale 16
partizione 16, 17, 18, 58
partizione decimale 58
periodi 20, 21
pubblicazione straordinaria 51, 52
punto e virgola 18, 20, 42

© 2023 Cancelleria federale

- R -

Raccolta sistematica 23, 24, 25, 26
Raccolta ufficiale 25, 46
rettifiche pubblicate dall'UE 42
revisione 5
revisione parziale 5
revisione totale 5
richiamo di nota 23
rimando 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42

- S -

scopo di un atto normativo 12
sezione 16
struttura formale 58

- T -

tabelle 18, 21, 29, 31, 57
titolo 5, 8, 16, 17, 23, 29, 31, 32
titolo abbreviato 6
titolo degli atti normativi 5
trattato internazionale 8, 23, 24
trattini 12, 17, 18, 21

- U -

unità amministrative 13, 43, 44
Unità di partizione 16, 18, 21

- V -

versioni di un atto dell'UE determinati per la Svizzera 39
virgola 7, 18, 20, 21, 31, 42

© 2023 Cancelleria federale